

# LOCKE

## Lettera sulla tolleranza

Illustrissimo Signore,

Poiché mi chiedete la mia opinione sulla tolleranza reciproca tra i Cristiani, vi rispondo in poche parole che la ritengo il principale segno distintivo della vera chiesa. Infatti, per quanto alcuni possano vantare antichità di luoghi di culto e di titoli, o magnificenza di riti; altri la riforma a cui hanno sottoposto il loro insegnamento; e tutti infine l'ortodossia della loro fede (perché ciascuno è ortodosso per sé stesso), questi, ed altri dello stesso genere, possono essere segni di una contesa tra uomini, per il potere e il dominio, anziché segni della Chiesa di Cristo. Uno che possieda tutte queste doti non è ancora cristiano, se manca di carità, di mitezza e di benevolenza verso tutti gli uomini in generale, anche quelli che non professano la fede cristiana. «*I re dei Gentili esercitano su di loro il dominio; voi non fate così*», dice ai suoi discepoli il nostro Salvatore (Luc., XXII). Diverso è il compito della vera religione, che non è nata per sviluppare un fasto esteriore, né per instaurare il dominio degli ecclesiastici, né, infine, per esercitare la violenza; ma per porre in atto una vita giusta e pia. Chi vuole militare nella chiesa di Cristo deve innanzitutto dichiarare guerra ai suoi propri vizi, al suo orgoglio e alle sue passioni; vano sarebbe altrimenti rivendicare il nome di cristiano, se non si pratica una vita santa, se non si hanno costumi puri, e benignità e mitezza d'animo. «*Quando sarai convertito, rafforza i tuoi fratelli*» (Luc., XXII), disse Nostro Signore a Pietro. Difficilmente infatti potrà persuaderci di essere particolarmente preoccupato della salvezza altrui chi trascura la propria; nessuno può sinceramente dedicarsi anima e corpo a far sì che altri diventino cristiani, se in cuor suo non ha ancora abbracciato effettivamente la religione di Cristo. Se infatti dobbiamo prestar fede al Vangelo e agli Apostoli, nessuno può essere cristiano senza carità, e senza la fede che agisce con l'amore, non con la forza. Ora, forse che quelli che col pretesto della religione perseguitano, torturano, riducono in miseria e uccidono gli altri fanno tutto ciò da amici benevoli? Ne chiamo a testimone la loro coscienza; e crederò loro soltanto quando vedrò quei fanatici punire allo stesso modo i loro amici e parenti che peccano in modo flagrante contro i precetti del Vangelo, e rivolgersi col ferro e col fuoco contro i loro seguaci corrotti dai vizi e destinati certamente a perire, se non cambiano in meglio; testimoniando con crudeltà e torture di ogni genere il proprio amore, e il desiderio di salvare le loro anime. Se infatti, come pretendono, li privano dei beni, infliggono loro mutilazioni fisiche, li fanno marcire in carceri luride, e in ultimo tolgono loro anche la vita affinché credano e siano salvi, perché permettono che imperversi tra la loro gente la fornicazione, la frode, la malvagità e altri vizi che, secondo la testimonianza dell'Apostolo (*Rom., I*) hanno un così evidente sapore di paganesimo, dal momento che questi vizi, e gli altri dello stesso genere, si oppongono alla gloria di Dio, alla purezza della Chiesa e alla salvezza delle anime più che non un'intima persuasione, erronea perché contraria alle decisioni ecclesiastiche, o il rifiuto di un aspetto del culto esteriore, unito ad una vita senza macchia? Perché mai uno zelo così grande per Dio, per la Chiesa, per la salvezza delle anime, che arde fino a bruciare delle persone vive, ma lascia impuniti, senza neppure accorgersene, quei delitti e quei vizi morali che sono, per ammissione generale, diametralmente opposti alla professione del Cristianesimo, si attacca soltanto, dedicandovi tutte le sue forze, all'introduzione di riti o alla correzione di opinioni, che per giunta riguardano per lo più questioni sottili, che sorpassano la capacità di comprensione della gente comune? Quale delle parti contendenti abbia l'opinione più giusta su questi argomenti, quale sia colpevole di scisma o di eresia, se la parte che trionfa o quella che soccombe, lo si saprà per certo nel momento in cui sarà giudicata la ragione della loro divisione. Perché chi segue il Cristo e abbraccia la sua dottrina e prende su di sé il suo giogo, anche se abbandona suo padre e sua madre, i riti patrii, le adunanze pubbliche o anche tutti gli uomini, tuttavia non è eretico.

Infatti, se anche le divisioni tra sette si oppongono a tal punto alla salvezza delle anime, tuttavia «*l'adulterio, la fornicazione, l'impurità, la lascivia, l'idolatria e simili cose*» non sono a minor titolo opere della carne, e di esse l'Apostolo dichiara con chiare parole che «*quelli che fanno tali cose non saranno eredi del regno di Dio*» (*Gal., V*). Dunque chi, preoccupato sinceramente del regno di Dio, ritenga suo dovere impegnarsi seriamente ad estenderne i confini, dovrà darsi ad estirpare alla

radice quei vizi, con attività non meno appassionata di quella con cui dovrà dedicarsi a sradicare le sette. Chi fa diversamente e, mentre da una parte è crudele e implacabile con chi nutre opinioni differenti, d'altra parte risparmia peccati e vizi morali indegni del nome cristiano, dimostra con piena evidenza che, per quanto faccia un gran parlare di chiesa, va in cerca di un regno che è altro da quello di Dio.

Che qualcuno voglia che un'anima, la cui salvezza egli intensamente desidera, spiri tra i tormenti, quando per giunta non è ancora convertita, mi stupisce davvero, e insieme a me, credo, stupirà altri; ma una cosa è certa: che nessuno può pensare che un tale comportamento derivi dall'amore, dalla benevolenza, dalla carità. Se gli uomini hanno da essere costretti col ferro e col fuoco ad abbracciare determinati dogmi, e se gli si deve imporre con la violenza un culto esteriore, senza che peraltro siano posti minimamente in discussione i loro costumi; se qualcuno converte alla fede gli eterodossi, nel senso di costringerli a professare ciò che non credono, e di permettere loro di compiere azioni che il Vangelo non permette ai Cristiani, e il fedele non permette a se stesso; se è così, non dubito che costui voglia che un numeroso consesso professi insieme a lui queste stesse cose; ma chi può pensare che ciò che egli vuole sia la Chiesa di Cristo? Dunque non c'è di che stupirsi se si serve di armi inadatte ad una milizia cristiana chi, nonostante le sue pretese, non milita dalla parte della vera religione e della Chiesa di Cristo. Se costoro bramassero sinceramente la salvezza delle anime, come la guida della nostra salvezza, seguirebbero le sue orme, e imiterebbero l'esempio eccellente del principe della pace, che inviò i suoi ministri a soggiogare le genti e a raccoglierte in una chiesa, non armati di ferro, non di spada, non di violenza, ma provvisti del Vangelo, di un messaggio di pace, di costumi santi e del suo esempio; eppure, se gli infedeli avessero dovuto essere convertiti con la forza delle armi, se i mortali accecati od ostinati avessero dovuto essere distolti dai loro errori da soldati in armi, sarebbe stato più facile per lui avere a disposizione l'esercito delle legioni celesti, che per qualunque protettore della chiesa, per quanto potente, ricorrere alle sue coorti.

La tolleranza verso coloro che hanno opinioni diverse in materia di religione è a tal punto consona al Vangelo e alla ragione, che appare una mostruosità che ci siano uomini ciechi, di fronte a una luce così chiara. Io non voglio qui accusare l'orgoglio e l'ambizione degli uni, la mancanza di moderazione e il fanatismo privo di carità e di mitezza degli altri: questi sono difetti forse non estirpabili dalle cose umane, e tuttavia tali che nessuno vuole che gli siano apertamente imputati; non c'è quasi nessuno che, stornato dalla retta via per colpa loro, non cerchi di coprirli di un'apparenza diversa e onorevole, per essere lodato. D'altra parte, affinché nessuno copra la persecuzione e una crudeltà poco cristiana col pretesto della sollecitudine per lo stato e dell'osservanza delle leggi, né, per converso, altri esigano, in nome della religione, licenza per i loro costumi dissoluti e impunità per i loro delitti; affinché nessuno, dico, faccia imposizione a sé o ad altri, nella veste di suddito fedele del sovrano o in quella di sincero adoratore di Dio, ritengo che si debba innanzitutto far distinzione tra materia civile e religiosa, e che si debbano fissare convenientemente i confini tra chiesa e stato. Se non si fa questo, non si possono in alcun modo regolare i conflitti tra quelli che hanno a cuore effettivamente, o fingono di avere a cuore, la salvezza delle anime, o quella dello stato.

Lo stato è, a mio modo di vedere, una società umana costituita unicamente al fine della conservazione e della promozione dei beni civili.

Chiamo beni civili la vita, la libertà, l'integrità fisica e l'assenza di dolore, e la proprietà di oggetti esterni, come terre, denaro, mobili ecc.

È compito del magistrato civile conservare sana e salva una giusta proprietà di questi beni, che riguardano questa vita, per tutto il popolo in generale e per ogni singolo suddito in particolare, mediante leggi valide ugualmente per tutti; e se qualcuno vuole violarle, contro il giusto e il lecito, la sua audacia deve essere frenata dal timore della pena, che consiste nella sottrazione o nella diminuzione di quei beni di cui altrimenti egli avrebbe potuto e dovuto fruire. Dal momento poi che nessuno accetta di sua volontà di essere privato di una parte dei suoi beni, per non dire della libertà e della vita, perciò al magistrato è conferita l'arma della forza, anzi di tutta la forza dei suoi sudditi, per infliggere la pena a chi viola il diritto altrui.

E che la giurisdizione tutta del magistrato si estende soltanto a questi beni civili, e che ogni diritto e potere di un'autorità civile è limitato e circoscritto alla cura e alla promozione di questi beni soli, né può o deve in alcun modo essere esteso alla salvezza delle anime, mi pare sia dimostrato dalle considerazioni seguenti.

In primo luogo, la cura delle anime non è affidata al magistrato civile più che ad altri uomini. Non lo è stata da Dio, poiché non risulta in alcun luogo che Dio abbia attribuito a uomini una tale

autorità sugli uomini, da poter costringere altri ad abbracciare la loro religione. Né quell'autorità può essere stata attribuita al magistrato dagli uomini, poiché nessuno può rinunciare alla cura della sua salvezza eterna, al punto di abbracciare necessariamente ogni culto ed ogni fede che gli venga prescritta da altri, sia sovrano o suddito; poiché nessuno può, anche volendo, credere in base ad una prescrizione altrui; e d'altra parte la forza e l'efficacia della religione vera e salutare sta proprio nella fede. Infatti, ogni parola proferita con la bocca e ogni atto compiuto nelle pratiche esteriori del culto non solo non giova alla salvezza, ma le nuoce, se non si è persuasi nel profondo del cuore che tutto ciò è vero e gradito a Dio, poiché a questo modo agli altri peccati che devono essere espiati con la religione si aggiunge a coronamento la simulazione della religione stessa e il disprezzo della divinità, perché si offre a Dio Onnipotente un culto che si pensa essergli sgradito.

In secondo luogo, la cura delle anime non può riguardare il magistrato civile, poiché la sua autorità consiste interamente nella costrizione. Ma, consistendo la religione vera e salutare nella fede interiore, senza la quale nulla ha valore presso Dio, la natura dell'umano intelletto è tale, che esso non può essere costretto da alcuna forza estrinseca. Se anche i beni vengono sottratti, e il corpo è tormentato nella prigione o nelle torture, sarà invano, se l'intenzione è di mutare il giudizio della mente con questi supplizi.

Si dirà: il magistrato può far uso di argomentazioni, e così condurre alla verità gli eterodossi, e farli salvi. Sia; ma questo non lo distingue dagli altri uomini: se insegna, se istruisce, se riconduce alla verità l'errante mediante argomentazioni, fa ciò che si addice ad un uomo come si deve; il magistrato non deve necessariamente cessare di essere uomo o cristiano. Però, altro è convincere, altro comandare; altro è far pressione con le argomentazioni, altro con gli editti. L'una cosa è propria dell'umana benevolenza, l'altra dell'autorità civile. Ogni mortale ha pieno diritto di consigliare, esortare, convincere dell'errore un altro, e condurlo alla sua opinione col ragionamento; ma è proprio del magistrato comandare con gli editti e costringere con la spada. Questo dunque è ciò che affermo: che l'autorità civile non deve prescrivere con legge civile articoli di fede o dogmi, o forme del culto divino. Infatti, se ad esse non si aggiungono le pene, cade la forza della legge; se le pene sono comminate, esse sono ovviamente inefficaci, e per nulla adatte a persuadere. Se uno vuole abbracciare un dogma o un culto per salvare la sua anima, bisogna che egli creda in cuor suo che quel dogma è vero, e che quel culto è gradito e ben accetto a Dio; ma una tale persuasione, non c'è pena che possa istillarla nell'animo. A mutare un'opinione si richiede una luce, che i supplizi inflitti al corpo non possono in alcun modo surrogare.

In terzo luogo, la cura della salvezza delle anime non può in alcun modo riguardare il magistrato civile, poiché, anche ammesso che l'autorità delle leggi e la forza delle pene fossero efficaci a convertire gli spiriti umani, pur tuttavia ciò non gioverebbe affatto alla salvezza delle anime. Se è vero infatti che la vera religione è unica, e una sola la via che conduce alle sedi dei beati, che speranza vi sarebbe che la maggior parte degli uomini possa giungervi, se i mortali si trovassero nella condizione che ciascuno dovesse metter da parte i dettami della sua ragione e della sua coscienza ed abbracciare ciecamente i dogmi del suo sovrano, ed adorare Dio al modo stabilito dalle leggi della sua patria? Tra tante opinioni diverse che i sovrani nutrono in materia di religione, si avrebbe necessariamente che quella via angusta e quella porta stretta che conduce in cielo sarebbe aperta a pochissimi, e per giunta in una regione soltanto, e inoltre (che sarebbe in tutto questo la cosa più assurda e indegna di Dio) la felicità o la sofferenza eterna sarebbero dovute unicamente a quel caso che è la nascita.

Queste considerazioni, tra molte altre che avrebbero potuto essere addotte al riguardo, mi paiono sufficienti a stabilire che ogni autorità dello stato ha a che fare coi beni civili di cui s'è detto e si limita a darsi pensiero delle cose di questo mondo, senza mettere mano in alcun modo in ciò che riguarda la vita futura.

Vediamo ora che cos'è la chiesa. A mio modo di vedere, la chiesa è una libera società di uomini che si uniscono volontariamente per adorare pubblicamente Dio nel modo che credono gradito alla divinità al fine della salvezza delle anime.

Dico che è *una società libera e volontaria*. Nessuno nasce membro di una chiesa; altrimenti ciascuno erediterebbe, insieme alle terre, la religione dei padri e degli antenati, e ciascuno sarebbe debitore della fede ai suoi natali: che è la cosa più assurda che si possa immaginare. Le cose, dunque, stanno così. L'uomo, senza che la natura lo vincoli ad alcuna chiesa, né lo assegni ad alcuna setta, si unisce spontaneamente a quella società in cui ritiene di aver trovato la vera religione, e un culto

gradito a Dio. Sicché la speranza di salvezza che vi trova, come è l'unica ragione per entrare nella chiesa, così, allo stesso modo, è anche il criterio per rimanervi. Infatti è indispensabile che con la medesima libertà con cui è entrato gli sia sempre aperta la via dell'uscita, se gli avviene di cogliere un errore di dottrina, o un aspetto incongruo del culto; infatti non vi possono essere vincoli indissolubili, tranne quelli che sono uniti ad un'attesa sicura della vita eterna. Una chiesa è dunque costituita di membri uniti a questo modo, e per il fine che si è detto.

È ora il momento di indagare il carattere della sua autorità, e le leggi a cui è sottoposta.

Dal momento che nessuna società, per quanto libera o costituita per futili motivi, sia essa una società di uomini di lettere per coltivare la filosofia, o di mercanti, avente per fine gli affari, o infine di gente oziosa, allo scopo di intrattenersi reciprocamente e discorrere, può sussistere se è totalmente priva di leggi, ma anzi si dissolverà e andrà in rovina immediatamente, per questo è necessario che anche la chiesa abbia le sue; che vi siano regole per stabilire il tempo e il luogo di riunione; che siano prescritte le condizioni di ammissione e di esclusione; che infine sia fissata la distribuzione dei diversi compiti e l'ordine delle pratiche, e così via. Dal momento poi che, come si è dimostrato, la riunione è spontanea, e libera da qualsiasi forza costrittiva, segue necessariamente che il diritto di formare le leggi non può appartenere a nessun altro che alla società stessa, o almeno, che torna ad essere lo stesso, a coloro che la società stessa ha autorizzato col suo consenso.

Si dirà: non può esservi vera chiesa che non abbia un vescovo o un presbiterio la cui autorità di governo derivi da quella degli Apostoli, da cui discende per successione continua e ininterrotta.

In primo luogo, chiedo che mi si mostri l'editto in cui Cristo ha fissato alla sua chiesa questa legge; e non mi sembra ozioso pretendere parole chiare, in una questione di così grande importanza. L'espressione: «*Dovunque due o tre si riuniscono nel mio nome, io sarò là in mezzo a loro*» sembra contenere un diverso suggerimento. Si consideri se ad un'assemblea in seno alla quale è Cristo manca qualcosa per essere una vera chiesa. Certo nulla può mancarvi al fine della vera salvezza; e questo, per noi, è sufficiente.

In secondo luogo, si consideri, per favore, come fin dal principio vi siano stati dissensi tra quelli che sostengono che i reggitori della chiesa sono stati istituiti da Cristo, e che si deve continuare la loro successione. Questa discordia consente necessariamente libertà di scelta, cioè che ciascuno abbia pieno diritto di accedere alla chiesa che preferisce.

In terzo luogo, concedo che uno abbia il reggitore che designa, ritenendo necessario che sia nominato secondo la lunga successione di cui s'è detto; ma io intanto mi unisco alla società in cui sono convinto di trovare il necessario per la salvezza dell'anima. A questo modo la libertà di chiesa, che si richiede, è salva per entrambi, e nessuno ha un legislatore diverso da quello che si è scelto.

Ma dal momento che si ha tanto a cuore la vera chiesa, mi sia lecito qui domandare, incidentalmente, se non si addica di più alla vera chiesa di Cristo stabilire che le condizioni della sua comunione includono quelle cose, e quelle soltanto, che lo Spirito Santo ha insegnato nella Sacra Scrittura, con chiare ed esplicite parole, esser necessarie alla salvezza; anziché imporre, quasi legge divina, le proprie invenzioni o le proprie interpretazioni, e sancirle con leggi ecclesiastiche, quasi fossero assolutamente necessarie alla professione del Cristianesimo, mentre di esse la parola divina o non dice nulla affatto, o, per lo meno, nulla di imperativo. Chi richiede per la comunità ecclesiale condizioni che Cristo non ha richiesto per la vita eterna, costituisce forse per sua comodità una società adattata alla sue opinioni e al suo utile. Ma come si può chiamare chiesa di Cristo quella che è fondata su istituzioni di origine diversa, e da cui sono esclusi quelli che un giorno Cristo accoglierà nel regno dei cieli? Del resto, dal momento che non è questa la sede adatta ad indagare i tratti caratteristici della vera chiesa, una cosa sola vorrei ricordare a quelli che combattono con tanto ardore per i principi della loro società, e tutto il tempo hanno sulle labbra la chiesa e nient'altro che la chiesa, con clamore non inferiore, e forse in base alle stesse motivazioni, con cui un tempo i famosi intagliatori d'argento di Efeso acclamavano la loro Diana (*Act.*, XIX): e cioè che il Vangelo attesta in vari passi che i veri discepoli di Cristo devono aspettarsi e subire le persecuzioni; mentre che la vera chiesa di Cristo debba perseguire o non dar tregua ad altri, o costringerli con la violenza, col ferro e con le fiamme ad abbracciare la sua fede ed i suoi dogmi, non ricordo di averlo letto in alcun luogo del Nuovo Testamento.

Il fine di una società religiosa è, come si è detto, il culto pubblico di Dio e l'acquisizione della vita eterna per mezzo di esso. A ciò dunque deve tendere ogni ordinamento; da questi confini devono essere limitate tutte le leggi ecclesiastiche. In questa società non si tratta, né si può trattare di beni civili o di proprietà terrene; non vi si deve impiegare per nessuna ragione la forza, che riguarda

completamente il magistrato civile, alla cui autorità sono sottoposti la proprietà e l'uso dei beni esteriori.

Si dirà: ma allora, quale sanzione farà osservare le leggi ecclesiastiche, se non ci deve essere nessuna forma di coazione? Rispondo: quella, è ovvio, che si addice a cose la cui professione o osservanza esteriore a nulla giova, se non sono profondamente radicate nell'animo, e non vi ricevono la piena adesione della coscienza; e dunque le esortazioni, i consigli, le ammonizioni sono le armi di questa società, con cui tenere a segno i suoi membri. Se con questi mezzi i trasgressori non si correggono, e gli erranti non sono ricondotti sulla retta via, non rimane altro che separare del tutto dalla società e rifiutare i riluttanti e gli ostinati, che non offrono alcuna speranza di un cambiamento in meglio. Questa è la forma estrema e definitiva di forza di cui dispone l'autorità ecclesiastica: l'unica pena che essa infligge è la cessazione della relazione tra il corpo e il membro amputato, per cui il condannato cessa di far parte di quella chiesa.

Ciò posto, domandiamoci ora quali doveri sussistono, e da parte di chi, nei riguardi della tolleranza.

In primo luogo, affermo che nessuna chiesa è tenuta a mantenere nel suo seno, in nome della tolleranza, uno che, nonostante le ammonizioni, continua ostinatamente a peccare contro le leggi stabilite in quella società; poiché, se chiunque può violarle impunemente, è finita per la società, perché esse sono le condizioni di sussistenza della comunità e il solo vincolo che tiene unita la società. D'altra parte bisogna fare attenzione a non aggiungere al decreto di scomunica un'offesa verbale o un'azione violenta che leda in qualche modo l'espulso, nel fisico o nei beni. Infatti, come si è detto, l'esercizio della forza in ogni sua forma appartiene al magistrato, e non è consentito ad un privato qualsiasi, tranne che per respingere una violenza che sia stata rivolta contro di lui. La scomunica non toglie, né può togliere, allo scomunicato niente dei suoi beni civili, o dei beni che possedeva da privato. Essi hanno tutti quanti attinenza alla sua condizione di cittadino, e sono sottoposti alla tutela del magistrato. La forza della scomunica consiste tutta nel solo fatto che, per volontà dichiarata della società, l'unione tra il corpo ed un suo membro viene sciolta; e se cessa questa relazione cessa necessariamente la partecipazione ad alcune cose, che la società attribuisce ai suoi membri, e a cui nessuno ha un diritto civile. La scomunica, infatti, non diviene lesione civile, se il ministro della chiesa, nella celebrazione della cena domenicale, non dà allo scomunicato il pane e il vino che sono stati comprati non con il suo denaro, ma con denaro altrui.

In secondo luogo, nessun privato deve danneggiare o diminuire in alcun modo i beni di un altro, per il fatto che quello si professa estraneo alla sua religione e ai suoi riti. Tutti i diritti che gli appartengono come uomo e come cittadino devono essergli conservati come sacrosanti. Queste cose non hanno a che fare con la religione: sia cristiano o sia pagano, nei suoi confronti ci si deve astenere da qualsiasi violenza o offesa. Al criterio della giustizia si devono aggiungere i doveri della benevolenza e della carità. Il Vangelo lo comanda, la ragione suggerisce, come pure i rapporti sociali tra gli uomini, il cui fondamento è la natura. L'infelice che si discosta dal retto cammino erra soltanto a suo danno, ma per te è innocuo; e dunque non devi colpirlo, privandolo dei beni di questa vita, perché ritieni che sarà perduto in quella futura.

Ciò che ho detto a proposito della tolleranza reciproca tra privati che siano d'opinione diversa in materia di religione, lo stesso intendo dire anche delle singole chiese, che in qualche modo si pongono reciprocamente come persone private, né l'una detiene un qualche diritto nei confronti di un'altra, neppure quando, come può accadere, il magistrato civile appartenga a questa o quella chiesa; dal momento che lo stato non può attribuire alla chiesa un nuovo diritto, né d'altra parte la chiesa allo stato. Sicché la chiesa, sia che il magistrato aderisca ad essa sia che l'abbandoni, resta sempre la stessa di prima, cioè una società libera e volontaria, né acquista il potere della spada per l'adesione del magistrato, né d'altra parte perde, per il suo abbandono, la facoltà di insegnare e scomunicare, caratteristica del suo ordinamento. Sarà sempre diritto immutabile di una società spontanea quello di poter allontanare dal novero dei suoi membri quelli che vuole, così come non acquisisce giurisdizione sugli estranei per l'adesione di chicchessia. Per cui la pace, la giustizia e l'amicizia tra le diverse chiese devono essere sempre coltivate su una base di equità, senza pretese di diritto alcuno.

Per render chiara la questione con un esempio, poniamo che a Costantinopoli ci siano due chiese, una di Rimostranti e l'altra di Antirimostranti. Dirà qualcuno che ad una di esse compete il diritto di privare della libertà o dei beni, o di punire con l'esilio o con la pena di morte (cosa che vediamo capitare altrove) gli altri, dissenzienti, per il fatto che hanno dogmi o riti differenti, mentre la chiesa turca se ne sta in silenzio, e se la ride, vedendo i cristiani perseguitare i cristiani con crudeli

torture? E se una delle due chiese ha l'autorità di tormentare l'altra, domando: quale delle due, e con che diritto? Si risponderà senza dubbio: quella ortodossa, nei confronti di quella errante o eretica. Ma questo è dir nulla con grandi e appariscenti parole. Ogni chiesa è ortodossa per se stessa, e erronea o eretica per le altre, se è vero che crede che ciò che crede sia vero, e condanna come errore ciò che va in direzione diversa. Pertanto la loro controversia sulla verità dei dogmi e la validità del culto non può avere vincitore, e non c'è giudice, a Costantinopoli o nel mondo intero, che possa risolverla con una sentenza. La soluzione della questione spetta unicamente al supremo giudice di tutti gli uomini, a cui soltanto spetta altresì il castigo dell'errante. Frattanto considerino quanto più gravemente peccano coloro che aggiungono l'ingiustizia alla superbia, se non all'errore, torturando con cieca arroganza i servi di un altro signore, che non sono per nulla loro sottoposti.

E d'altra parte, se anche si potesse accertare quale delle chiese dissenzienti possiede la giusta dottrina religiosa, non perciò sarebbe accresciuta l'autorità della chiesa ortodossa di ridurre in rovina le altre, dal momento che le chiese non hanno alcuna giurisdizione sulle cose di questo mondo; né il ferro ed il fuoco sono strumenti idonei a confutare gli errori, o ad istruire o convertire lo spirito umano. Ma supponiamo che il magistrato civile favorisca una delle parti, e voglia offrirle la sua spada, affinché essa punisca gli eterodossi alla maniera che preferisce, con il suo consenso. Chi si sente di affermare che un imperatore turco può conferire ad una chiesa cristiana un qualche diritto sui suoi fratelli? Un infedele, che non ha l'autorità di punire dei cristiani per i loro dogmi di fede, non può in nessun modo accordare codesta autorità ad una società cristiana: non può dare un diritto che egli stesso non ha. Si rifletta sul fatto che la stessa regola vale in un regno cristiano. L'autorità civile è la stessa dappertutto, e non può attribuire più diritti ad una chiesa per il fatto di essere in mano ad un sovrano cristiano anziché ad uno pagano: cioè, non può attribuirne nessuno. Comunque, vale forse la pena di osservare che questi coraggiosissimi guardiani della verità, nemici dell'errore e intolleranti degli scismi, questo loro zelo per Dio, di cui sono tutti accesi e infiammati, non lo esprimono quasi mai, a meno che abbiano il magistrato civile dalla loro parte. Non appena godono di favori maggiori presso il magistrato, e perciò sono più forti, immediatamente decidono che si deve violare la pace e la carità cristiana; altrimenti, bisogna coltivare la tolleranza reciproca. Quando sono inferiori sul piano della forza civile, riescono a tollerare con tranquilla rassegnazione la vicinanza del contagio dell'idolatria, della superstizione, dell'eresia, da cui, in altre circostanze, temono tanti mali, per sé e per la religione; e non molto volentieri, né con molto calore si affannano a confutare gli errori che la corte e il magistrato approvano. Eppure questo è l'unico vero metodo di propagazione della verità, se il peso delle ragioni e delle argomentazioni va unito, ben s'intende, all'umanità e alla benevolenza.

Dunque né le singole persone, né le chiese, né infine gli stati possono avere alcun diritto di colpire i beni civili degli altri, e di privarsi a vicenda delle cose di questo mondo, col pretesto della religione. Chi pensa diversamente, vorrei che considerasse in cuor suo quante occasioni di controversie e di guerre offre al genere umano, quale incitamento alle ruberie, alle stragi, agli odi eterni. La sicurezza e la pace, per non dire dell'amicizia, non potrebbero stabilirsi e sussistere tra gli uomini, se dovesse prevalere l'opinione che il dominio si fonda sulla grazia, e che la religione deve essere diffusa con la forza delle armi.

In terzo luogo, vediamo che cosa richiede il dovere della tolleranza a coloro che si distinguono da tutti gli altri e dai laici (come essi amano esprimersi) per un qualche carattere e compito ecclesiastico, siano essi vescovi, sacerdoti, presbiteri, ministri, o qualunque altro nome essi assumano. Non è questa la sede per indagare l'origine dell'autorità e della dignità del clero; tuttavia dico questo: quale che sia l'origine della loro autorità, essa è ecclesiastica, e dunque deve restare confinata nell'ambito della chiesa, né può estendersi in alcun modo agli affari civili, dal momento che la chiesa è completamente separata e scissa dallo stato e dagli affari civili. I limiti sono da ambo le parti fissi e inamovibili. Chi vuol confondere queste due società, assolutamente diverse per l'origine, per il fine, per l'oggetto della loro attività, mescola il cielo e la terra, cose quanto mai distinte. Per cui nessuno, quale che sia il compito di cui è investito nella chiesa, può privare un uomo qualsiasi, estraneo alla sua chiesa o alla sua fede, della vita, della libertà o di una parte qualsiasi di beni terreni, per fini religiosi. Infatti ciò che non è lecito alla chiesa nel suo complesso non può esser lecito ad un suo membro in virtù di un diritto ecclesiastico.

E non è sufficiente che gli ecclesiastici si astengano dalla violenza, dalle ruberie e da ogni forma di persecuzione. Chi si professa successore degli Apostoli e assume su di sé il compito di insegnare, è tenuto anche a ricordare ai suoi i doveri della pace e della benevolenza verso tutti gli uomini, verso gli erranti come verso gli ortodossi, verso i loro compagni di fede come verso gli

estranei alla loro fede e ai loro riti; e ad esortarli tutti quanti, siano privati o siano governanti (se ve ne sono nella sua chiesa) alla carità, alla mitezza ed alla tolleranza, e a tenere a freno e temperare ogni forma di ostilità e di furore contro gli eterodossi che il fanatico zelo di ciascuno per la sua religione e la sua setta, o l'abilità degli altri, possano aver acceso negli spiriti. Quale frutto ne verrebbe tanto alla chiesa quanto allo stato, e quanto grande sarebbe, se i pulpiti risuonassero della dottrina della pace e della tolleranza, non voglio dire, perché non si pensi che io mi esprima in termini troppo duri contro coloro la cui onorabilità non vorrei sminuita da alcuno, e neppure da loro stessi. Ma dico che così dovrebbe accadere, e se qualcuno, che si professa ministro della parola divina e predicatore della pace evangelica, insegna cose diverse, o non conosce o trascura il compito che gli è stato affidato: ma un giorno dovrà renderne conto al principe della pace. Se è vero che ai Cristiani si deve insegnare ad astenersi dalla vendetta, anche quando siano ripetutamente offesi fino a settanta volte sette, quanto a maggior ragione devono astenersi da ogni forma di ira e da ogni atto di forza ostile contro coloro che non hanno subito alcun male da altri, e fare la massima attenzione a non ledere in alcun modo quelli da cui non sono stati lesi in nulla; specialmente non devono fare alcun male a quegli altri, che badano soltanto ai loro affari, e di una sola cosa sono solleciti, di adorare Dio al modo che essi, senza badare all'opinione altrui, credono più gradito a Dio, e abbracciano la religione che dà loro la massima speranza dell'eterna salvezza. Quando si tratta di questioni di famiglia, di beni, di salute fisica, ciascuno ha pieno diritto di valutare per conto proprio il suo interesse, e gli è consentito di scegliere ciò che crede il meglio. Nessuno si lamenta perché il proprio vicino amministra male le faccende di casa sua; nessuno si adira con chi sbaglia a seminare i suoi campi o a maritare la figlia; nessuno corregge chi si rovina nelle osterie; distrugga, costruisca, spenda come gli pare: non se ne discute, gli è lecito farlo. Ma se non frequenta la chiesa, se non vi si inginocchia come si deve, se non fa iniziare i suoi figli ai sacri misteri di questa o quella chiesa, ecco i mormorii, le grida, le accuse; ognuno è pronto a farsi vendicatore di tanto crimine, e i fanatici si trattengono a stento dalla violenza e dalla rapina, finché non viene processato, e la sentenza del giudice consegna il suo corpo alle carceri o al boia, o mette all'asta i suoi beni. Confutino pure e debellino gli oratori ecclesiastici di ogni setta gli errori degli altri, con tutta la forza d'argomentazioni di cui sono capaci, ma risparmino gli uomini. E se il peso delle ragioni viene loro a mancare, evitino di fare propri strumenti che gli ecclesiastici non devono maneggiare, perché poco consoni e propri di una diversa giurisdizione; e non prendano a prestito dal magistrato i fasci e le scuri per soccorrere la loro eloquenza e la loro dottrina, perché non capiti che, mentre ostentano il loro amore della verità, il loro zelo, troppo fervido di ferro e di fuoco, riveli che in realtà essi perseguono il dominio. Non sarà facile, infatti, convincere uomini di senno di desiderare intensamente e sinceramente che il proprio fratello sia, nella vita futura, salvo e sicuro dal fuoco della geenna, per chi senza una lacrima e in piena consapevolezza lo consegna al carnefice perché sia bruciato vivo.

In quarto e ultimo luogo, vediamo quali sono i compiti del magistrato, che riguardo alla tolleranza, com'è ovvio, sono estremamente importanti.

Abbiamo dimostrato sopra che non compete al magistrato la cura delle anime; non una cura autoritaria (se si può dir così) intendo, che si eserciti cioè mediante leggi impositive e pene coercitive; infatti la cura caritatevole, che porge aiuto con l'insegnamento, con il consiglio e con la persuasione, non può essere negata a nessuno. Dunque la cura della propria anima spetta al singolo, e a lui deve essere lasciata. Si dirà: ma se trascura la cura della sua anima? Rispondo: e allora, e se trascura quella della sua salute? o quella del suo patrimonio? queste cose sono più vicine ad essere sottoposte al potere del magistrato. Forse che il magistrato si preoccuperà che quegli non si impoverisca o non si ammali, con un editto apposito? Le leggi si sforzano di proteggere per quanto possono i beni e la salute dei sudditi dalla violenza e dalla frode altrui, non dall'incuria o dalle dissolutezze del loro proprietario. Nessuno può essere costretto contro la sua volontà a star bene di salute o ad arricchirsi. Neppure Dio salverà gli uomini contro la loro volontà. Ma ammettiamo che il sovrano voglia costringere i suoi sudditi ad accumulare ricchezze o a tutelare il loro vigore fisico. Si stabilirà forse che si devono consultare soltanto medici di Roma, e ciascuno sarà tenuto a vivere secondo le loro prescrizioni? Forse che non si dovrà prendere cibo né medicina che non sia stata preparata in Vaticano, o che non sia uscita da una bottega di Ginevra? Oppure, forse che tutti i sudditi saranno obbligati per legge ad esercitare il mestiere del mercante o quello del musicista, affinché possano vivere nella ricchezza e nell'abbondanza? O dovrà ognuno farsi taverniere o fabbro, poiché alcuni ricavano da queste arti di che sostentare agiatamente la loro famiglia ed accrescere le loro ricchezze? Ma si dirà: mille sono le arti di far denaro, ma unica è la via della salvezza. È certamente ben detto,

specialmente da coloro che vogliono costringere gli altri a questa o a quella; se infatti fossero più di una, non si troverebbe neppure il pretesto della costrizione, Ma se io mi dirigo a Gerusalemme con tutte le mie forze, lungo la via che secondo la geografia sacra è quella giusta, per quale ragione vengo bastonato perché magari non porto i calzari, o perché non mi sono lavato o tagliato i capelli in un certo modo? perché lungo il viaggio mangio carne, o seguo un regime che è gradito al mio stomaco e mi fa bene alla salute? perché di quando in quando evito certe deviazioni che mi sembra conducano fuori strada, a precipizi o roveti? o tra i vari sentieri che appartengono alla stessa via ed hanno la medesima direzione scelgo quello che pare meno sinuoso o fangoso? Perché ho ritenuto alcuni non abbastanza modesti, altri troppo pigri perché gradissi unirmi a loro come compagni di strada? o perché ho, o non ho nel mio cammino una guida che porta in capo una mitra ed indossa una veste bianca? Infatti non c'è dubbio che, a ben vedere, sono per lo più di importanza minore di queste le cose che mettono l'uno contro l'altro, con tanta acredine, i fratelli cristiani, che nelle questioni essenziali della religione hanno la medesima, giusta opinione: cose che si possono tanto osservare quanto omettere, senza pregiudizio per la religione e la salvezza dell'anima, purché non vi sia né superstizione né ipocrisia.

Ma concediamo ai fanatici, a quelli che condannano tutto ciò che non è loro, che da queste circostanze si originano vie diverse, e di diversa direzione; che cosa ne guadagnano? Di queste, ammettiamo che la via della salvezza sia effettivamente una sola. Resta però il dubbio di quale sia quella giusta, tra le mille per cui gli uomini si incamminano; né la cura dello stato o il diritto di formare le leggi rivelano al magistrato la via che conduce al cielo con maggiore certezza di quanto la riveli il suo studio ad un privato cittadino. Ammettiamo che io mi ritrovi un corpo debole e affetto da grave malattia, e che la sua cura sia unica e per giunta sconosciuta. Spetta forse al magistrato prescrivere la medicina, per il fatto che essa è unica, e che tra tante differenti non si sa quale essa sia? Forse che, per il fatto che mi resta da fare una sola cosa per evitare la morte, la sicurezza starà nel fare quel che ordina il magistrato? Ciò che ciascuno deve ricercare con sincerità, con lo studio, la riflessione, il ragionamento e la meditazione, non può essere assegnato dal caso ad uno solo, come se fosse sua proprietà privata. I sovrani nascono superiori per autorità, ma uguali di natura agli altri mortali; né il diritto a regnare e l'esperienza nell'esercizio del potere portano con sé la conoscenza certa delle altre cose, e tanto meno della vera religione. Infatti, se così fosse, come potrebbe accadere che i signori della terra prendano direzioni così diverse in materia di religione? Ma ammettiamo che sia verosimile che il sovrano conosca meglio dei sudditi la via che porta alla vita eterna; o almeno che sia più sicuro e più agevole, in questa incertezza, obbedire ai suoi comandi. Si dirà allora: se egli ti ordinasse di guadagnarti la vita facendo il mercante, rifiuteresti forse, perché dubiti di far denaro con quel mestiere? Rispondo: farei il mercante, se il sovrano me lo ordinasse, perché, se le cose mi andassero male, egli ha la possibilità di risarcirmi abbondantemente in altro modo del tempo e della fatica perduta con il commercio; e se veramente egli vuole sottrarmi alla fame e alla miseria, come sostiene di volere, può farlo senza difficoltà, qualora la sfortuna mi abbia privato di tutti i miei beni mandando in malora la mia attività di mercante. Ma rispetto alla vita futura le cose non vanno a questo modo. Se faccio un cattivo investimento in quel campo, se ad un certo punto mi trovo senza speranza, il magistrato non può in nessun modo risarcirmi del danno, rendere più lieve la mia disgrazia, e non può riportarmi nemmeno parzialmente, e meno che mai completamente, alla situazione di prima. Su quale garanzia si potrà contare per il regno dei cieli?

Si dirà forse: non al magistrato civile, ma alla chiesa attribuiamo un giudizio certo, che tutti devono seguire, sulle cose sacre. Il magistrato civile fa osservare da tutti le prescrizioni definite dalla chiesa, ed impedisce, forte della sua autorità, che qualcuno operi o creda, in materia sacra, qualcosa di non conforme all'insegnamento della chiesa; sicché il giudizio appartiene alla chiesa: il magistrato, dal canto suo, le presta obbedienza e la esige dagli altri. Rispondo: chi non vede come il nome della chiesa, venerando al tempo degli Apostoli, sia stato non di rado usurpato, nei secoli successivi, a scopo di inganno? In ogni caso, nella situazione attuale esso non ci è affatto di aiuto. Io affermo che quell'unico, angusto sentiero che conduce al cielo non è più noto al magistrato che ai privati cittadini; e perciò io non posso seguire con sicurezza una guida che, mentre può ignorare la via giusta tanto quanto me, d'altra parte certamente non può non essere meno sollecito della mia salvezza di quanto lo sia io stesso. Quanti, dei molti re del popolo ebreo, non furono tali che, seguendoli, un Israelita non avrebbe abbandonato il vero culto di Dio per l'idolatria, precipitando così in una sicura rovina, per colpa di quella cieca obbedienza? E mi si vuole imporre, invece, di star di buon animo, perché si dice che la cosa è sicura: infatti il magistrato fa osservare al popolo, e rafforza con le sanzioni civili, non i

suoi decreti in materia religiosa, ma quelli della chiesa. Ma io chiedo: insomma, di quale chiesa? s'intende, di quella che piace al sovrano. Come se chi mi costringe ad entrare in questa o quella chiesa con le leggi, con le pene, con la forza, non facesse intervenire il suo giudizio personale sulla religione. Che importa che sia lui a guidarmi, o che mi faccia guidare da altri? In entrambi i casi dipendo ugualmente dalla sua volontà, e allo stesso modo egli decide della mia salvezza. Forse che un giudeo, che per un editto regio avesse aderito al culto di Baal, sarebbe stato in qualche misura più rassicurato se gli si fosse detto che il re non prendeva nessuna decisione a suo arbitrio, in materia di religione, e non imponeva ai sudditi, nel culto della divinità, nulla che non fosse stato approvato e dichiarato divino dal consiglio dei sacerdoti e dai depositari dei misteri di quella religione? Se la religione di una chiesa fosse vera e salutare in quanto i prelati, i sacerdoti e gli adepti di quella setta la lodano, la predicano e la raccomandano più che possono con tutte le loro approvazioni, quale mai sarebbe erronea, falsa, pericolosa? Ho dei dubbi sulla dottrina dei sociniani; il culto dei papisti e dei luterani mi è sospetto; entro forse con maggior sicurezza in questa o quella chiesa, per ordine del magistrato, per il fatto che egli non comanda nulla, non sancisce nulla in merito alla religione, se non in base all'autorità e al parere dei dottori di codesta chiesa? Ancorché, se vogliamo dir la verità, in generale sia più facile che la chiesa si adatti alla corte (se chiesa deve chiamarsi un'assemblea di ecclesiastici che emanano decreti) che non la corte alla chiesa. Quale sia stata la chiesa sotto un governo ortodosso o ariano, lo sappiamo bene. Ma se questi fatti sono troppo remoti, la storia inglese ce ne offre di più recenti, e mostra con che disinvoltura, con che prontezza gli ecclesiastici adattavano decreti, articoli di fede, forme di culto, ogni cosa ai cenni del sovrano, durante i regni di Enrico, Edoardo, Maria, Elisabetta, sovrani che in fatto di religione avevano opinioni e imponevano volontà così diverse, che nessuno che non sia pazzo, per non dire ateo, avrebbe il coraggio di affermare che un uomo onesto, adoratore del Dio vero, avrebbe potuto obbedire ai loro decreti in materia religiosa salvando la sua coscienza e la venerazione dovuta a Dio. Ma a che tante parole? Se un re vuole dettar legge alla religione altrui, sia che lo faccia in base al suo giudizio personale o invece forte dell'autorità ecclesiastica e dell'opinione di altri, non fa differenza. Il giudizio degli ecclesiastici, di cui conosciamo più che a sufficienza le divergenze e le dispute, non è né più retto né più sicuro; né tutti i loro suffragi uniti insieme possono aggiungere forza all'autorità civile. Peraltro, è degno di nota che i sovrani non siano soliti tenere in alcun conto le opinioni e i suffragi degli ecclesiastici che non sono fautori della loro fede e del loro culto.

Ma il punto principale della questione, che la chiude in modo definitivo, è questo: se anche l'opinione religiosa del magistrato fosse quella valida, e veramente evangelica la via per cui egli ordina di inoltrarsi, ciò non gioverà alla mia salvezza se non ne sono intimamente persuaso. Una via che intraprendo contro coscienza non potrà mai condurmi alle sedi dei beati. Posso arricchire con un mestiere che detesto; posso essere guarito da medicine su cui ho dei dubbi; ma non posso esser salvato da una religione di cui dubito, da un culto che detesto. Inutilmente l'incredulo assume come abito certi costumi esteriori, perché per piacere a Dio è indispensabile la fede e la sincerità interiore. E vano somministrare una medicina, per quanto eccellente, per quanto ritenuta valida da altri, se non appena la si ingerisce lo stomaco la respinge; non si deve propinare un rimedio a chi lo rifiuta, perché, per colpa dell'idiosincrasia, si trasforma in veleno. Per quanto si possa revocare in dubbio ogni aspetto della religione, questo è definitivamente certo, che nessuna religione alla cui verità io non credo può essere vera o utile per me. E vano dunque che il magistrato costringa i sudditi a far parte della sua chiesa col pretesto di salvare la loro anima: se credono, verranno spontaneamente; se non credono, anche se vengono saranno ugualmente perduti. Per quanto dunque si possa pretendere di volere il bene di un altro, per quanto ci si affatichi per la sua salvezza, alla salvezza l'uomo non può essere costretto: dopo che tutto è stato tentato, deve essere lasciato a se stesso e alla sua coscienza.

A questo modo, abbiamo finalmente uomini liberi dal dominio altrui nelle cose della religione. Che faranno allora? Tutti sanno e riconoscono che Dio deve essere adorato pubblicamente: se no, per quale ragione ci riuniremmo in assemblee pubbliche? Pertanto gli uomini, stabilita a questo modo la loro libertà, devono entrare a far parte di una società ecclesiale, per partecipare alle riunioni, non solo al fine della reciproca edificazione, ma anche per testimoniare di fronte a tutti di essere adoratori di Dio, e di offrire alla divinità un culto di cui non hanno vergogna, e che non credono indegno di Dio, o a lui sgradito; per allettare gli altri all'amore della religione e della verità con la purezza della dottrina, la santità della vita e la misurata bellezza dei riti, e svolgere le altre attività che non possono essere compiute in privato dai singoli.

Chiamo chiese queste società religiose; e il magistrato deve tollerarle, perché il popolo, riunito in quelle assemblee, non si occupa che di cose perfettamente lecite ai singoli uomini separatamente, e cioè della salvezza delle anime. E a questo riguardo non c'è differenza tra la chiesa regia e le altre chiese diverse da essa.

Siccome poi in ogni chiesa le cose più importanti da prendere in considerazione sono due e cioè il culto o rito esteriore e i dogmi, dobbiamo occuparci separatamente dell'uno e degli altri, affinché si chiarisca nel suo complesso la ragione d'essere della tolleranza.

I. Il magistrato non può, né nella sua chiesa né tanto meno nella chiesa degli altri, stabilire con legge civile determinati riti ecclesiastici, o cerimonie da allestire nel culto divino; non solo perché quelle società sono libere, ma anche perché tutto ciò che si offre a Dio nel culto divino va approvato unicamente in base al criterio che i fedeli credono che sarà ben accetto a Dio. Tutto ciò che non viene compiuto sulla base di questa fiducia non è né lecito, né ben accetto a Dio. È contraddittorio, infatti, che si ordini di spiacere a Dio, proprio nel culto, a coloro a cui si è concessa la libertà di religione, il cui fine è piacere a Dio. Si dirà: negherai forse allora quel che tutti ammettono, cioè che il magistrato abbia autorità nelle cose indifferenti? Del resto, se si toglie questa, non resterà materia in cui sia possibile legiferare. Rispondo: ammetto che le cose indifferenti, e forse quelle sole, siano sottoposte ai poteri legislativo.

1. Da ciò non segue tuttavia che il magistrato possa, su qualunque argomento indifferente, emanare tutte le norme che vuole. L'utile pubblico è misura e criterio dell'attività legislativa. Se qualcosa non è utile allo Stato, immediatamente non può essere stabilito per legge, ancorché sia cosa indifferente.

2. Cose, che pure sono per natura indifferenti, si collocano al di fuori della giurisdizione del magistrato quando sono trasportate nell'ambito della chiesa e del culto divino, poiché, in quella funzione, non hanno nulla a che fare con gli affari civili; dove si tratta soltanto della salvezza delle anime, non importa né al vicino né alla società che si pratici questo o quel rito. L'osservanza o l'omissione di certe cerimonie nelle riunioni ecclesiastiche non nuoce, né può nuocere alla vita, alla libertà, ai beni altrui. Per esempio, ammettiamo che sia una cosa di sua natura indifferente lavare con l'acqua un neonato. Concediamo anche che sia lecito al magistrato ordinare con una legge che ciò sia fatto, purché egli sappia che un tale lavaggio è utile a guarire o a prevenire una malattia a cui i bambini vanno soggetti, e ritenga altresì che la cosa sia tanto grave da richiedere un editto. Sosterrà forse qualcuno che il magistrato ha lo stesso diritto di ordinare con una legge che i neonati siano lavati da un sacerdote ad una fonte consacrata, per la purificazione delle loro anime? o che siano iniziati a qualche rito sacro? Chi non vede al primo sguardo che le cose sono differenti da ogni punto di vista? Basta supporre che si tratti del figlio di un giudeo, e la cosa parla da sé. E d'altra parte, nulla vieta che un magistrato cristiano abbia sudditi giudei. Si vuole allora sostenere che un'offesa, di cui si riconosce che non deve essere fatta ad un giudeo, cioè costringerlo a compiere una qualche azione attinente al culto religioso contro la sua opinione, in una cosa che è per sua natura indifferente, che quell'offesa dev'essere fatta a un cristiano?

3. Le cose indifferenti per loro natura non possono diventare parte del culto divino in base all'autorità e all'arbitrio umano, proprio per la ragione che sono indifferenti. Infatti, dato che le cose indifferenti non sono originariamente, per virtù loro propria, atte a propiziare la divinità, nessun potere ed autorità umana vale ad attribuire loro dignità ed eccellenza tale da meritare il favore divino. Nella vita d'ogni giorno, è libero e lecito ogni uso delle cose per natura indifferenti che Dio non abbia proibito, sicché può avervi luogo l'arbitrio e l'autorità umana; ma nelle cose sacre della religione non vige la stessa libertà. Nel culto divino le cose indifferenti sono lecite soltanto in quanto istituite da Dio, e in quanto Dio ha attribuito loro, con un ordine inequivocabile, la dignità di diventare parte del culto, che la maestà della suprema divinità si degnerebbe di approvare, e di accogliere da noi piccoli uomini peccatori. E quando Dio nella sua indignazione dovesse chiedere: «*Chi ha voluto questo?*» non basterà rispondere che l'ha ordinato il magistrato. Se la giurisdizione civile si estendesse a tal punto, che cosa non sarebbe lecito nella religione? Quale farragine di riti, quali trovate della superstizione, forti soltanto dell'autorità del magistrato, dovranno essere abbracciate dai fedeli di Dio, nonostante la protesta e la condanna della loro coscienza, dal momento che la maggior parte di queste trovate consiste nell'uso religioso di cose per loro natura indifferenti, e il loro unico torto è di non avere Dio per autore? L'aspersione dell'acqua e l'uso del pane e del vino sono cose per loro natura del tutto indifferenti, nella vita di ogni giorno; ma potevano essere introdotte nell'uso sacro e diventare

parte del culto divino, senza istituzione da parte di Dio? Se l'istituzione avesse potuto essere compiuta da un'autorità umana o civile, perché questa non potrebbe ordinare anche che fosse parte del culto divino che nelle riunioni religiose si mangiasse pesce e si bevessero birra, oppure che nelle chiese si versasse il sangue di bestie sgozzate, che si facessero purificazioni con l'acqua o col fuoco, e infinite altre cose di questo genere, che sono sì indifferenti al di fuori della religione, ma quando sono ammesse nei riti sacri senza un cenno della divina autorità, sono altrettanto odiose a Dio dell'immolazione di un cane? Del resto, che differenza c'è tra un cagnolino e un capretto rispetto alla natura divina, che dista ugualmente (e infinitamente) da qualsiasi affinità materiale con l'uno o con l'altro? L'unica differenza è che dell'una specie animale Dio ha voluto che fosse fatto uso nei sacrifici del suo culto, mentre dell'altra no. Si vede subito, dunque, che le cose indeterminate, ancorché sottoposte all'autorità civile, non possono tuttavia essere introdotte a quel titolo nei riti sacri e imposte alle assemblee religiose, poiché nel culto sacro cessano immediatamente di essere indifferenti. Chi adora Dio, lo adora con l'intenzione di piacergli e di propiziarselo; ma ciò non può riuscire a chi, per ordine di un altro, offre a Dio ciò che ha ragione di ritenere che spiacerà alla divinità, perché non l'ha comandato. Questo non è placare Dio, ma sfidarlo consapevolmente e deliberatamente, con un insulto esplicito, che contraddice necessariamente al principio regolatore del culto.

Si dirà: se nel culto divino nulla è concesso all'arbitrio umano, come mai si attribuisce alle chiese l'autorità di emanare norme relative ai tempi, ai luoghi ecc. Rispondo: nel culto religioso, altro è ciò che è parte del culto stesso, altro sono le sue circostanze. Parte è ciò che si ritiene che Dio richieda e che gli sia gradito; e perciò è necessario. Circostanze sono quelle che, anche se in generale non possono non esserci, nel culto, tuttavia non sono definite nella loro specificità determinata, e perciò sono indifferenti; tali sono il luogo e il tempo, l'abito e la posizione del fedele, poiché la volontà divina non ha comandato nulla al riguardo. Ad esempio, presso i Giudei il tempo, il luogo e l'abito dei celebranti non erano mere circostanze, ma parte del culto; sicché, se quelle cose erano manchevoli o alterate per qualche aspetto, essi non potevano sperare che i loro riti sarebbero stati graditi e ben accetti a Dio. Invece per i Cristiani, che possiedono la libertà evangelica, quelle sono pure circostanze del culto, che ciascuna chiesa può valutare se introdurre nell'uso, nella misura in cui ritiene che esse servano maggiormente all'ordine, al decoro e all'edificazione; invece per coloro che, pur accettando il Vangelo, sono persuasi che il giorno del Signore sia stato riservato da Dio al suo culto, per coloro quel tempo non è una circostanza, ma una parte del culto divino, e perciò non può essere mutata né omessa.

II. Il magistrato non può proibire l'uso, nelle assemblee religiose, dei riti sacri di una chiesa e del culto che vi è accettato, poiché a quel modo abolirebbe la chiesa stessa, il cui fine è adorare liberamente Dio secondo le sue usanze. Si dirà: ma allora, se vogliono immolare un neonato, o se vogliono abbandonarsi alla promiscuità carnale, come una volta si diceva falsamente dei Cristiani, il magistrato dovrà tollerare cose di questo genere, perché avvengono in una riunione ecclesiastica? Rispondo: queste cose non sono lecite in privato e nella vita civile, dunque neppure in una riunione o in un culto religioso. Ma se vogliono immolare un vitello, nego che lo si debba proibire per legge. Melibeo, che è il padrone della bestia, a casa sua può uccidere un vitello, e bruciarne la parte che vuole; non offende nessuno, e non sottrae nulla ad una proprietà altrui. Dunque allo stesso modo è lecito sgozzare un vitello nel culto divino; se ciò piaccia a Dio, se lo vedranno loro; il magistrato deve badare soltanto a che lo stato non abbia a subirne un danno, né siano danneggiati la vita e i beni altrui; pertanto quel che si può spendere in un banchetto, si può spendere anche in un sacrificio. Ma se la situazione è tale che è interesse dello stato evitare qualsiasi uccisione di bestiame per rimpinguare le mandrie colpite da un'epidemia, chi non vede come sia lecito al magistrato vietare a tutti i suoi sudditi di ammazzare, a qualunque scopo, dei vitelli? Ma in questo caso la legge che viene emanata non riguarda una questione religiosa, ma una questione politica, e non proibisce l'immolazione, ma l'uccisione dei vitelli. Ormai si vede bene che differenza c'è tra la chiesa e lo stato. Quel che è lecito nello stato, non può essere proibito dal magistrato nella chiesa; e una legge né può, né deve evitare che quel che è consentito agli altri sudditi nella vita quotidiana sia compiuto in una riunione ecclesiastica dai sacerdoti di questa o quella setta per uno scopo sacro. Se è lecito che uno a casa propria mangi il pane e beva il vino, seduto o inginocchiato, non deve esserci una legge civile che vieti di far lo stesso durante un rito sacro, anche se la funzione del pane e del vino è in quella sede di gran lunga diversa, e nella chiesa assume un significato mistico, finalizzato al culto divino. Invece ciò che è proibito nella vita d'ogni giorno da leggi promulgate in vista del bene comune, perché dannoso

alla comunità, non può esser lecito nella chiesa, anche se vi assume una funzione sacra, e non può meritare l'impunità. Ma i magistrati devono prestare la massima attenzione a non fare cattivo uso del pretesto dell'utilità pubblica per opprimere la libertà di una chiesa; viceversa, non può essere proibito da una legge civile che ciò che è lecito nella vita di ogni giorno e al di fuori del culto di Dio abbia luogo in una sede consacrata, nell'ambito del culto divino.

Si dirà: e se una chiesa è idolatrica, il magistrato dovrà tollerare anche quella? Rispondo: quale diritto si può attribuire al magistrato, che valga a sopprimere una chiesa idolatrica, e non possa, a suo tempo e luogo, mandarne in rovina una ortodossa? Si deve infatti ricordare che l'autorità civile è la medesima ovunque, e che per ogni sovrano è ortodossa la sua religione. Perciò, se al magistrato civile viene concessa, in materia di religione, un'autorità tale che a Ginevra estirperà nella violenza e nel sangue la religione che vi viene ritenuta falsa e idolatrica, in un paese vicino egli opprimerà, forte dello stesso diritto, una religione ortodossa, e nelle Indie la religione cristiana. O l'autorità civile può cambiare ogni cosa della religione in base all'opinione del sovrano, o non può cambiare nulla. Se si ammette che sia lecito introdurre qualcosa in materia sacra per mezzo della legge, della forza, delle pene, sarà vano chiedere un limite; con le stesse armi sarà lecito regolare ogni cosa secondo la norma di verità che il magistrato si è preconstituita. Nessuno degli uomini deve essere strappato ai suoi beni terreni per motivi di religione, né i sudditi americani di un sovrano cristiano devono essere spogliati della vita o dei beni perché non abbracciano la religione cristiana. Se essi ritengono di piacere a Dio e di farsi salvi con i riti dei loro padri, devono essere lasciati a se stessi e a Dio.

Riprenderò la cosa dalle origini. In terra pagana giunse un gruppo piccolo e debole di cristiani, bisognosi di tutto; gli stranieri chiedono agli indigeni, da uomini a uomini, come è giusto, le cose indispensabili alla vita; vengono loro date, gli vengono concessi luoghi in cui abitare, le due schiatte si uniscono a formare un unico popolo. La religione cristiana mette radici, si diffonde, ma non è ancora la più forte; ancora si coltiva la pace, l'amicizia, la fiducia, e si osservano equamente i rispettivi diritti. Alla fine i cristiani diventano i più forti, perché il magistrato passa dalla loro parte. E allora si che si devono violare i patti, e conculcare i diritti, per estirpare l'idolatria; e spogliare i pagani della vita, dei beni e delle terre avite, loro, innocenti e rispettosissimi del diritto, come quelli che non offendono i buoni costumi e la legge civile; a meno che non vogliano abbandonare i loro antichi riti, e passare ai nuovi, che sono loro estranei. Allora si è chiaro a che porta lo zelo per la chiesa, se si unisce, beninteso, all'amore del dominio, e si dimostra esplicitamente con che facilità si fa pretesto della religione e della salvezza delle anime, per le ruberie e l'ambizione.

Se qualcuno pensa che in qualche luogo l'idolatria debba essere estirpata con le pene, col ferro e col fuoco, questa, cambiando i nomi, è la sua storia. Perché i pagani non perdono i loro beni in America a miglior diritto dei cristiani in qualche modo dissidenti, in un regno d'Europa, ad opera della chiesa regia; e i diritti civili non devono essere violati né mutati, qui più che là, per motivi di religione.

Si dirà: l'idolatria è un peccato, e per questo non deve essere tollerata. Rispondo: se si dice «l'idolatria è un peccato, e perciò deve essere evitata con ogni impegno», l'inferenza è assolutamente corretta. Ma se si intende: «è un peccato, e perciò deve essere punita dal magistrato», non è lo stesso. Non è compito del magistrato, infatti, mettere in guardia con leggi e brandire la spada contro tutto ciò che ritiene un peccato davanti a Dio. L'avarizia, il non sovvenire alle necessità altrui, l'ozio e molte altre cose di questo genere sono peccati, per consenso unanime; ma chi ha mai pensato che dovessero essere puniti dal magistrato? Dal momento che non ne viene alcun danno alle proprietà altrui, né è turbata la pace pubblica, queste cose non sono represses dalla censura della legge, neanche là dove sono riconosciute come peccati. Delle menzogne, e persino degli spergiuri, le leggi tacciono ovunque, tranne che in certi determinati casi, in cui non si considera la provocazione della divinità o la turpitudine morale del crimine, ma l'offesa arrecata allo stato o al prossimo. D'altronde, se un sovrano pagano o maomettano ritiene che la religione cristiana sia falsa e spiaccia a Dio, non avrà lo stesso diritto di eliminare allo stesso modo i cristiani?

Si dirà: per la legge mosaica, gli idolatri devono essere sterminati. Rispondo: certo, per la legge mosaica, che non impegna in alcun modo i Cristiani. Non si vorrà portare ad esempio tutto ciò che la legge stabilisce per i Giudei; né servirà citare la trita, ma in questo caso futile distinzione tra legge morale, giudiziaria e rituale. Ogni legge positiva non obbliga nessuno, tranne quelli per cui è stabilita.

L'«ascolta, Israele» restringe abbastanza chiaramente a quel popolo l'obbligatorietà della legge mosaica. Questo da solo sarebbe sufficiente contro coloro che vogliono stabilire la pena capitale

per gli idolatri in base alla legge mosaica. Mi piace tuttavia esaminare quest'argomentazione un po' più diffusamente.

Lo stato giudaico seguiva due regole distinte nei confronti degli idolatri. In primo luogo, c'era l'atteggiamento nei confronti di quelli che erano stati iniziati alla religione mosaica ed erano divenuti cittadini di quello stato, ma poi si erano allontanati dal culto del Dio di Israele. Costoro erano trattati come rei di lesa maestà, in quanto traditori e ribelli. Lo stato dei Giudei infatti si differenziava profondamente dagli altri, in quanto fondato su una teocrazia; e non ci fu, né avrebbe potuto esserci distinzione alcuna tra chiesa e stato, come dopo la nascita di Cristo: presso quel popolo le leggi riguardanti il culto della divinità unica e invisibile erano leggi civili, e costituivano parte integrante di un regime politico di cui Dio stesso era il legislatore. Se si è in grado di mostrarmi, in qualche luogo, uno stato costituito su quelle basi giuridiche, ammetterò che in esso le leggi ecclesiastiche diventano leggi civili, e che il magistrato può e deve impedire con la spada a tutti i sudditi di aderire ad un culto straniero e a riti non loro propri. Ma sotto il Vangelo non esiste affatto uno stato cristiano. E' vero che molti regni e repubbliche sono passati alla fede cristiana, mantenendo e preservando però la loro forma di governo antica, su cui Cristo, nella sua legge, non ha fatto alcuna prescrizione. Egli insegnò la fede e i costumi con cui ciascun singolo doveva giungere alla vita eterna; ma non istituì nessuna società politica, non introdusse nessuna nuova forma di governo che dovesse essere propria del suo popolo in modo particolare, né armò di spada i magistrati perché gli uomini fossero costretti alla fede e al culto che egli aveva proposto ai suoi, o fossero distolti dalla religione altrui.

In secondo luogo, gli stranieri e i non appartenenti allo stato d'Israele non venivano costretti con la violenza ad accettare i riti mosaici; anzi, proprio nello stesso paragrafo in cui si minacciano di morte gli Israeliti idolatri (*Exod.*, XXII, 20-21) si provvede per legge a che non siano perseguitati né oppressi gli stranieri. Ammetto che i sette popoli che possedevano la terra promessa agli Israeliti avrebbero dovuto essere radicalmente annientati; ma non perché fossero idolatrici. Se infatti fosse stato per quella ragione, perché avrebbero dovuto essere risparmiati i Moabiti e altre tribù altrettanto idolatriche? Invece la ragione era che, essendo Dio re, in modo speciale, del popolo ebreo, egli non poteva tollerare l'adorazione di un'altra divinità, che era propriamente un delitto di lesa maestà, proprio nel suo regno, e cioè nel paese di Canaan; una simile aperta defezione non sarebbe stata in nessuno modo compatibile col dominio di Jahvè, che in quella regione era chiaramente politico. Doveva dunque essere espulsa dai confini del regno ogni forma di idolatria, con cui si riconosceva un altro re, cioè un altro dio, contro il diritto del sovrano. Anche gli abitanti dovevano essere espulsi, affinché la proprietà passasse vuota e integra agli Israeliti; ed è chiaro che per questa ragione gli Emin e gli Orrei furono sterminati dai figliuoli di Esaù e di Lot, e chiaramente in base allo stesso diritto i loro territori furono concessi da Dio agli invasori, come apparirà evidente a chi legga il secondo capitolo del Deuteronomio. Dunque ogni forma di idolatria fu espulsa dai confini del paese di Canaan; non però contro tutti gli idolatri si presero provvedimenti punitivi. Giosuè, in base a un patto, risparmiò tutta la famiglia di Raab e l'intero popolo dei Gibeoniti. Tra gli ebrei c'erano spesso dei prigionieri idolatri. Anche regioni situate oltre i confini della terra promessa, e fino all'Eufrate, furono soggiogate e ridotte a province da Davide e Salomone. Tra questi molti prigionieri, tra tanti popoli sottoposti all'autorità degli Ebrei, mai nessuno, stando a quanto leggiamo, fu punito per idolatria, di cui certamente tutti erano colpevoli; nessuno fu costretto con la forza e con le pene ad aderire alla religione di Mosè e al culto del vero Dio. Se qualcuno, da proselita, desiderava ricevere la cittadinanza ebraica, della cittadinanza israelitica abbracciava contemporaneamente anche le leggi, cioè la religione; ma ambiva ad essa come ad un privilegio quanto mai desiderabile, non la riceveva contro la sua volontà, a testimonianza della sua sudditanza: si sottometteva alla legge spontaneamente, non costretto dalla violenza di un governante. E nel momento in cui diventava cittadino, era soggetto alle leggi dello stato che proibivano l'idolatria nell'ambito dei confini del paese di Canaan. Nulla stabiliva quella legge per i paesi stranieri e i popoli stanziati oltre quei confini.

Abbiamo detto fin qui del culto esteriore. Ora dobbiamo trattare della fede.

I dogmi delle chiese sono in parte pratici, in parte speculativi, e benché gli uni e gli altri consistano nella conoscenza di certe verità, tuttavia questi sono definiti dall'opinione e dall'intelletto, quelli invece hanno in qualche modo a che fare con la volontà ed i costumi. Per quanto riguarda dunque i dogmi speculativi o articoli di fede (come sono chiamati), che richiedono soltanto di essere creduti, la legge civile non può in alcun modo introdurre in una chiesa. Che senso avrebbe infatti sancire per legge ciò che non può fare neppure uno che lo voglia con tutte le sue forze? Non sta nella nostra volontà, credere che questo o quello sia vero. Ma di questo s'è detto già abbastanza. Ma, si dirà,

faccia almeno professione di credere. Certo, per mentire a Dio e agli uomini per la salvezza dell'anima sua! Graziosa davvero, questa religione! Se il magistrato vuole salvare gli uomini a questo modo, pare proprio che capisca poco qual è la via della salvezza; e se non lo fa affinché si salvino, perché si preoccupa degli articoli della religione al punto di imporli per legge?

Inoltre, il magistrato non deve proibire che in una chiesa siano sostenute e insegnate opinioni speculative di qualsiasi genere, perché esse non hanno nulla a che fare coi diritti civili dei sudditi. Se un papista crede che ciò che un altro chiama pane sia in realtà il corpo di Cristo, non offende in nessun modo il suo vicino. Se un giudeo non crede che il Nuovo Testamento sia parola di Dio, non altera per nulla il diritto civile. Se un pagano dubita di entrambi i Testamenti, non perciò deve essere punito in quanto cittadino disonesto. Sia che uno creda queste cose, sia che non le creda, l'autorità del magistrato e i beni dei cittadini sono salvi. Non ho difficoltà ad ammettere che queste opinioni siano false ed assurde; ma non alla verità delle opinioni provvedono le leggi, bensì alla tutela dell'incolumità dei beni di ciascuno e dello stato. Ed è chiaro che non bisogna dolersene. La verità sarebbe già fortunata, se le si desse una buona volta piena libertà. Poco aiuto le ha portato mai o le porta il potere dei grandi, a cui la verità non è nota sempre, né sempre gradita; non ha bisogno della violenza per trovare ascolto presso lo spirito degli uomini, né la si può insegnare per bocca della legge. Sono gli errori a regnare grazie ad aiuti estrinseci presi a prestito. La verità se non afferra l'intelletto con la sua propria luce, non può riuscirci grazie alla forza altrui. Ma di ciò basti quel che si è detto fin qui. È tempo di passare alle opinioni pratiche.

La rettitudine morale, in cui consiste una parte non piccola della religione e della devozione sincera, ha a che fare anche con la vita civile, e su di essa si fonda la salvezza dello stato come quella delle anime; e perciò le azioni morali appartengono alla giurisdizione di entrambi i fori, sia di quello interiore che di quello esteriore; e sono sottoposte ad entrambi i poteri, sia a quello del governante civile che a quello del governante privato; cioè, sia al magistrato che alla coscienza. Qui dunque bisogna fare attenzione, che l'uno non violi il diritto dell'altro, o non nasca un conflitto tra il custode della pace e il custode dell'anima. Ma se si valutano correttamente le cose che si sono dette sopra sui limiti dell'uno e dell'altro, esse risolveranno senza difficoltà tutta quanta la questione.

Ciascuno dei mortali ha un'anima immortale, capace di eterna felicità o infelicità, la cui salvezza dipende del fatto che l'uomo in questa vita faccia o creda ciò che è necessario fare e credere, e che Dio ha prescritto, per conciliarsi il favore della divinità; segue perciò che l'uomo è tenuto ad osservare questi precetti innanzitutto, e deve porre tutta la sua cura, la sua passione e la sua diligenza nella comprensione e nell'esecuzione di quelli, poiché questa condizione mortale non è per nessun aspetto e in nessun modo paragonabile con quella eterna. Segue poi che, siccome l'uomo non viola mai con un suo culto erroneo il diritto di altri uomini, e non reca offesa ad altri per il fatto di non condividere la loro corretta opinione sulle cose divine, e la sua perdizione non va a detrimento dell'altrui prosperità, la cura della propria salvezza riguarda soltanto i singoli. Non vorrei però che questo fosse inteso come se io volessi escludere i suggerimenti dettati dalla carità e l'interessamento di chi confuta gli errori, che sono doveri primari di un cristiano. Ciascuno è padrone di spendere tutte le esortazioni e le argomentazioni che vuole per la salvezza di un altro; ma non ci deve essere nessuna forma di violenza o di costrizione, e nulla deve essere fatto, in quel campo, in vista del potere. Nessuno è tenuto, in questo ambito, ad uniformarsi ai suggerimenti o all'autorità di un altro al di là di quel che gli pare giusto. Ciascuno è il supremo e ultimo giudice della sua salvezza, perché si tratta di una questione sua personale, da cui gli altri non possono ricevere alcun danno.

Oltre ad un'anima immortale, l'uomo ha altresì una vita su questa terra; una vita labile e di incerta durata, per sostentare la quale c'è bisogno di beni terreni, da acquisire o già acquisiti con un'attività faticosa: perché le cose necessarie a vivere bene e felicemente non nascono da sé; sicché l'uomo deve preoccuparsi, in secondo luogo, anche di queste cose. Ma dal momento che gli uomini sono così disonesti che la maggior parte preferisce sfruttare i prodotti della fatica altrui che cercare di procacciarseli con il proprio lavoro, allora, al fine di difendere questi prodotti, cioè i beni e le ricchezze, o i mezzi per ottenerli, cioè la libertà e il vigore fisico, l'uomo deve entrare in società con altri, per assicurare a ciascuno la proprietà privata di queste cose utili alla vita con l'aiuto reciproco e l'unione delle forze, lasciando frattanto a ciascun singolo la cura della sua salvezza eterna. Infatti il conseguimento di quella non può giovare dell'attività di altri, né la sua perdita tornare a danno di un altro, né la speranza esserne tolta dalla forza. Siccome però gli uomini che si sono uniti in una società civile, stipulando un patto di aiuto reciproco al fine della difesa delle cose di questa vita, possono ugualmente essere spogliati dei loro beni, o dalle rapine e dalle frodi dei loro concittadini o

dall'aggressione di nemici esterni, si cerca allora rimedio al primo male nelle leggi, al secondo nelle armi, nelle ricchezze e nel numero dei cittadini; e la società domanda ai magistrati il compito di occuparsi di tutte queste cose, e l'autorità su di esse. Questa è l'origine, questa la funzione per cui si è costituito, e da questi limiti è definito il potere legislativo, che è il potere supremo di ogni stato; il suo compito è di vigilare sulle proprietà private dei singoli, e parimenti su tutto il popolo e sui suoi beni pubblici, affinché fiorisca e progredisca nella pace e nel benessere, e la sua propria forza lo metta al sicuro, nella misura del possibile, dall'aggressione di altri.

Ciò posto, è facile comprendere quali fini determinano la prerogativa del magistrato di legiferare: e cioè il bene pubblico terreno o mondano che dir si voglia, che è insieme l'unica ragione per cui si entra in società e l'unico fine dello stato che si costituisce; e d'altra parte è facile capire che libertà rimane ai privati in ciò che riguarda la vita futura: e cioè quella di fare ciascuno ciò che ritiene piaccia a Dio, dal cui beneplacito dipende la salvezza degli uomini. Infatti si deve obbedienza in primo luogo a Dio, e poi alle leggi. Ma si dirà: e se il magistrato ordina con un editto qualcosa che la coscienza singola giudica illecito? Rispondo: se lo stato viene amministrato in buona fede, e gli intendimenti del magistrato sono effettivamente rivolti al bene comune dei cittadini, ciò accadrà raramente. Se poi si dà il caso che avvenga, affermo che il privato deve astenersi da un'azione che sia illecita in base ai dettami della sua coscienza; ma deve sottoporsi a una pena che, per lui che la sopporta, non è illecita. Infatti il giudizio privato di ciascuno non elimina l'obbligazione che è connessa ad una legge promulgata per il bene pubblico e relativa a questioni politiche, e non merita tolleranza. Ma se invece la legge riguarda una materia che è fuori della giurisdizione del magistrato, ad esempio se costringe il popolo o una sua parte ad abbracciare la religione altrui e a passare ad altri riti, allora chi è di diversa opinione non è vincolato da quella legge. Infatti la società politica si è costituita unicamente per conservare a ciascun privato la proprietà delle cose di questa vita, e non per altri scopi; sicché la cura della propria anima e delle cose celesti, che non riguarda la società e non può essere sottoposta ad essa, è riservata e mantenuta a ciascun privato. Quindi la tutela della vita, e delle cose che riguardano questa vita, è affare della società, ed è compito del magistrato la conservazione di esse ai loro proprietari. Dunque le cose di questo mondo non possono essere tolte a questo e date a quello, a piacere del magistrato; e la loro proprietà privata non può essere permutata tra concittadini neppure con una legge, per una ragione che non riguarda in nessun modo i concittadini in quanto tali, cioè la religione, la quale, vera o falsa che sia, non lede in nessun modo gli altri cittadini nelle cose di questo mondo, che sono le sole ad essere sottoposte allo stato.

Ma si dirà: e se il magistrato crede di farlo per il bene pubblico? Rispondo: nello stesso modo in cui il giudizio privato di ciascuno, se è falso, non lo esime mai dall'obbligazione delle leggi, così il giudizio per così dire privato del magistrato non gli conferisce un nuovo diritto di legiferare sui suoi sudditi; diritto che non gli fu concesso, né avrebbe potuto essergli concesso all'atto della costituzione dello stato; e meno che mai se il magistrato agisce così per arricchire e dar lustro ai suoi seguaci, agli adepti della sua setta, con le spoglie altrui. Si domanderà: e se il magistrato ritiene che ciò che egli comanda rientri nel campo della sua autorità e sia utile allo stato, mentre i sudditi credono il contrario? Chi sarà giudice tra loro? Rispondo: Dio solo, perché tra il legislatore ed il popolo non c'è giudice al mondo. Dio solo, dico, è arbitro in questo caso; Dio, che nel giudizio finale ripagherà ciascuno in proporzione ai suoi meriti, nella misura in cui ciascuno avrà provveduto sinceramente e secondo giustizia a promuovere il bene pubblico, la pace e la pietà. Si dirà: ma nel frattempo, che si farà? Rispondo: ci si deve preoccupare in primo luogo dell'anima, e ci si deve dedicare col massimo impegno alla pace; anche se sono pochi a credere che vi sia pace, dove vedono che è stato fatto un deserto. Due sono i modi di venire a capo dei conflitti che insorgono tra gli uomini: l'uno agisce col diritto, l'altro con la forza; e la loro natura è tale che, quando cessa l'uno, inizia l'altro. Non sta a me indagare fino a che punto si estendano i poteri del magistrato presso i singoli popoli; so soltanto ciò che accade in generale quando nasce un conflitto senza che ci sia un giudice. Si dirà: dunque il magistrato, che è più forte, farà accadere ciò che riterrà essere nel suo interesse. Rispondo: c'è del vero; ma qui quel che si cerca è una norma del retto agire, e non l'esito delle cose dubbie.

Ma, per scendere maggiormente nei particolari, dico in primo luogo che il magistrato non deve tollerare nessun dogma avverso e contrario alla società umana o ai buoni costumi, che sono necessari alla conservazione della società civile. Ma esempi di questo genere sono rari in ogni chiesa; nessuna setta infatti suole giungere a tal punto di follia da giudicare che si debbano insegnare come dogmi della religione cose che palesemente sovvertono i fondamenti della società, e perciò sono

condannati dal giudizio unanime del genere umano, e a causa loro il suo stesso interesse, la sua pace, la sua buona fama non possono essere al sicuro.

In secondo luogo, un male più nascosto, ma anche più pericoloso per lo stato è rappresentato da coloro che arrogano a se stessi e ai membri della loro setta una qualche prerogativa particolare, contraria al diritto civile, nascosta da un involucro di parole fatte apposta per trarre in inganno. Quasi in nessun luogo si troverà chi insegni brutalmente e apertamente che non si deve mantenere la parola data, che ogni setta può rovesciare il sovrano dal suo trono, che il dominio di tutte le cose spetta a loro soltanto. Infatti, se queste idee fossero esposte così apertamente e senza veli, subito risveglierebbero l'attenzione del magistrato, e immediatamente farebbero rivolgere gli occhi e l'impegno dello stato a far sì che questo male nascosto nel suo seno non serpeggi più. Si trova però chi con altre parole dice la stessa cosa. Infatti che altro intendono quelli che insegnano che non si deve mantenere la parola data agli eretici? Vogliono, è chiaro, che sia loro concesso il privilegio di venir meno alla parola data, dal momento che tutti coloro che sono estranei alla loro comunità sono dichiarati eretici, o possono esserlo quando se ne dia l'occasione. Il principio per cui i re scomunicati decadono dal regno a che mira, se non ad arrogare a sé l'autorità di spogliare i re del loro regno, dal momento che riconoscono il diritto di scomunicare soltanto alla loro gerarchia? Che il potere sia fondato sulla grazia, finisce con l'attribuire la proprietà di tutte le cose ai sostenitori di questo principio, che non nuoceranno a se stessi fino al punto di non voler credere e professare di essere veramente pii e fedeli. Sicché costoro e gli altri simili a questi, che attribuiscono ai fedeli, ai religiosi, agli ortodossi, cioè a se stessi, un privilegio o un'autorità in materia civile che li distingue dagli altri mortali, o rivendicano a se stessi, col pretesto della religione, una qualche autorità sugli uomini estranei alla loro comunità ecclesiale, o da essa in qualsiasi modo separati, non possono avere nessuno diritto ad essere tollerati dal magistrato; come neppure quelli che rifiutano di insegnare che anche i dissenzienti dalla loro religione devono essere tollerati. Che altro insegnano infatti costoro e tutti quelli come loro, se non che, non appena si dia loro l'occasione, essi attaccheranno il diritto dello stato, e la libertà e i beni dei cittadini? E chiedono al magistrato soltanto di concedere loro indulgenza e libertà fino a che avranno truppe e forze sufficienti ad osare quell'impresa.

In terzo luogo, non può aver diritto ad essere tollerata dal magistrato quella chiesa in cui tutti coloro che sono ammessi passano per ciò stesso al servizio di un altro sovrano, e a lui devono obbedienza. Infatti a questo patto il magistrato darebbe luogo ad una giurisdizione straniera nel suo territorio e nelle sue città, e accetterebbe che si arruolassero soldati tra i suoi cittadini, contro il suo stato. Né reca alcun rimedio a questo male la futile e fallace distinzione tra corte e chiesa, dal momento che entrambe sono ugualmente sottoposte al potere assoluto dello stesso uomo, che può persuadere i membri della sua chiesa di tutto ciò che gli piace, o in quanto cosa spirituale o in quanto ordinata a cose spirituali, ed anzi può imporlo, minacciando la pena del fuoco eterno. È inutile che uno dica di essere maomettano soltanto per ciò che concerne la religione, e per il resto suddito fedele del magistrato cristiano, se ammette di dovere obbedienza cieca al Mufti di Costantinopoli, il quale, obbedientissimo a sua volta all'imperatore ottomano, inventa e pronunzia gli oracoli della religione secondo la sua volontà. Ancorché questo turco tra i Cristiani ripudierebbe assai più apertamente lo stato cristiano, se riconoscesse che il medesimo uomo che è capo dell'impero è anche capo della sua chiesa.

In quarto e ultimo luogo, non devono in nessun modo essere tollerati coloro che negano che esista una divinità. Per un ateo, infatti, né la parola data, né i patti, né i giuramenti, che sono i vincoli della società umana, possono essere stabili o sacri; eliminato Dio anche soltanto col pensiero, tutte queste cose cadono. Inoltre, chi elimina dalle fondamenta la religione per mezzo dell'ateismo, non può in nome della religione rivendicare a se stesso il privilegio della tolleranza. Per quanto concerne le altre opinioni pratiche, anche se non del tutto esenti da errori, se esse non aspirano al potere o all'impunità nella società civile, non si può dare nessuna ragione per cui le chiese in cui sono insegnate non debbano essere tollerate.

Rimane da dire qualche parola sulle assemblee che si ritiene importino maggiori difficoltà per la dottrina della tolleranza, perché nell'opinione popolare hanno fama di focolai di sedizione e di luoghi di riunione di fazioni. E forse un tempo lo sono state; ma non per una loro vocazione particolare, bensì per la malaugurata circostanza che la libertà era oppressa, o non solidamente stabilita. Queste accuse cesserebbero immediatamente, se la legge che concede la tolleranza a coloro a cui è dovuta stabilisse che tutte le chiese sono tenute ad insegnare, e a porre a fondamento della loro libertà, che gli altri, anche se dissentono da loro in fatto di religione, devono essere tollerati, e che

nelle cose della religione nessuno deve subire alcuna costrizione, né dalla legge, né dalla forza in qualsiasi forma; stabilito quest'unico principio, sarebbe tolto ogni pretesto di dispute e di agitazioni in nome della coscienza. E, una volta abolite queste cause di scontento e di sedizione, nulla rimane in queste assemblee che non sia più pacifico che in altre, e più alieno dal provocare turbamenti politici. Ma scorriamo i capi d'accusa.

Si dice: le assemblee e le riunioni sono pericolose per lo stato, e minacciano la pace. Rispondo: se è così, perché ogni giorno ci si riunisce in piazza, perché le adunanze nei tribunali, perché i raggruppamenti nelle corporazioni e l'affollamento delle città? Si dirà: queste sono assemblee civili, mentre quelle di cui si tratta sono assemblee ecclesiastiche. Rispondo: quasi che quelle assemblee, che tra tutte sono le più lontane dal trattare argomenti civili, fossero quelle in cui è più facile che siano turbati gli affari civili. Si dirà: le assemblee civili riuniscono uomini che hanno opinioni diverse in materia di religione, le assemblee ecclesiastiche, invece, uomini che hanno la medesima opinione. Rispondo: quasi che avere la stessa opinione sulle cose sacre e sulla salvezza dell'anima equivalesse a cospirare contro lo stato; anzi, l'accordo non è minore, ma invece più vigoroso, quanto minore è la libertà di riunirsi in pubblico. Si dirà: nelle riunioni civili l'ingresso è libero a chiunque, mentre nelle conventicole religiose l'occasione è più propizia per le macchinazioni nascoste e clandestine. Rispondo: non è vero che tutte le assemblee civili, come quelle delle corporazioni, ecc., sono aperte a tutti. E se alcune riunioni a scopo religioso sono clandestine, chi deve esserne incolpato, quelli che vogliono che le assemblee siano pubbliche, o quelli che lo proibiscono? Si dirà: la comunità religiosa vincola più strettamente tra di loro gli animi degli uomini, e perciò deve essere temuta più delle altre. Rispondo: se le cose stanno così, per quale ragione il magistrato non ha timore della sua chiesa, e non proibisce le sue assemblee in quanto costituenti una minaccia per lui? Si dirà: perché egli prende parte ad esse, e ne è a capo. Rispondo: quasi che egli non fosse anche parte dello stato, e non fosse a capo di tutto il popolo! Diciamo allora le cose come stanno: ha paura delle altre chiese, ma non ha paura della sua, perché a questa è favorevole e benigno, con le altre, invece, severo e crudele. Questi sono nella condizione di figli, con cui si è indulgenti fino alla licenza; quelli sono in condizione di schiavi, la cui vita senza colpa è retribuita per lo più col lavoro forzato, il carcere, la perdita dei diritti civili, la confisca dei beni. Gli uni sono tenuti cari, gli altri bastonati per una ragione qualsiasi. Se le parti sono scambiate, o se essi sono trattati, per quanto concerne gli affari civili, in modo uguale agli altri cittadini di fronte al diritto, subito si troverà che non si deve più aver paura delle assemblee religiose; se gli uomini concepiscono progetti faziosi, non è la religione ad indurveli, nelle loro riunioni, ma l'infelicità della loro condizione di oppressi. I governi giusti e moderati sono ovunque tranquilli e ovunque sicuri; ma chi ha su di sé il peso di un governo ingiusto e tirannico tenterà sempre di resistergli. So che spesso sorgono moti sediziosi, e per lo più in nome della religione. Ma pure per la religione i sudditi sono per lo più maltrattati, e vivono un destino iniquo; credetemi, d'altra parte, questi comportamenti non sono peculiari di certe chiese o società religiose, ma sono comuni ovunque, agli uomini che gemono sotto un peso iniquo, e scuotono un giogo che grava pesantemente sul loro collo. Non pensate che, se la religione fosse lasciata da parte, e la discriminazione avvenisse in base alle caratteristiche del corpo, per cui la condizione di chi ha i capelli neri o gli occhi grigi non fosse pari a quella di tutti gli altri cittadini, e perciò essi non potessero comprare e vendere liberamente, fosse loro proibito l'esercizio di un mestiere, fosse sottratta ai genitori l'educazione e la tutela dei figli, i tribunali fossero loro preclusi o altrimenti i giudici fossero ingiusti; non pensate forse, dico, che il magistrato dovrebbe avere di costoro, che sono uniti soltanto dal colore dei capelli o degli occhi oltre che dalla persecuzione, altrettanto timore che di altri, che fossero stati uniti in società dalla religione? Alcuni si associano in affari, per dividere le spese ed i profitti, altri sono associati dall'ozio, per godersela; altri sono associati nella vita quotidiana dal fatto di abitare nella stessa città, in case vicine; altri ancora sono uniti nel culto divino dalla religione; ma una sola è la causa per cui il popolo si riunisce nei moti sediziosi, ed è l'oppressione. Si dirà: vorreste forse che si svolgessero riunioni per la celebrazione di riti sacri contro la volontà del magistrato? Rispondo: perché contro la sua volontà? La cosa è lecita e necessaria. Si dice che avviene contro la volontà del magistrato? Ma questo è proprio ciò che deploro, questa è la fonte del male, la calamità che ha colpito i nostri campi. Perché un affollamento spiace più in chiesa che a teatro o al circo? La folla non vi è più viziosa o più turbolenta. Di fatto, tutto si riconduce a questo: che sono trattati male, e perciò più insopportabili. Abolite l'iniqua discriminazione giuridica, mutate le leggi e abolite le pene e le torture, e tutto sarà sicuro, tutto sarà tranquillo; e gli estranei alla religione del magistrato riterranno di doversi impegnare nel senso della pace pubblica tanto più quanto migliore è la loro

condizione in quello stato, rispetto a quel che si riscontra nella maggior parte degli altri casi; e tutte le chiese particolari, in dissidio tra loro, quali custodi della quiete pubblica, vigileranno con maggiore scrupolo sul comportamento delle altre, badando che esse non covino progetti rivoluzionari, e che nulla cambi nella forma di governo, dal momento che non possono sperare condizioni migliori di quelle che posseggono, cioè la parità con gli altri cittadini, sotto un governo giusto e moderato. Infatti, se la chiesa che consente col sovrano in fatto di religione è considerata come il principale sostegno di un governo civile, e, come ho già dimostrato, per l'unica ragione che ha il magistrato dalla sua parte, e le leggi a favore; ben più valido sarà il presidio e ben più sicuro lo stato che esso difende, se tutti i buoni cittadini, a qualunque chiesa appartengano, potranno fruire della stessa benevolenza del sovrano e della stessa equità delle leggi, senza discriminazioni per ragioni di religione, e soltanto i facinorosi e quelli che violano la pace pubblica dovranno temere la severità della legge.

Per concludere, noi chiediamo i diritti che sono concessi agli altri cittadini. È lecito adorare Dio secondo il rito romano? Sia lecito anche quello ginevrino. E permesso parlar latino in piazza? Sia permesso parlare anche in chiesa, a quelli a cui piace. E concesso a casa propria piegar le ginocchia, stare in piedi o seduti, fare questi o quei gesti, indossare vesti bianche o nere, lunghe o corte? Allora non sta proibito in chiesa mangiare il pane, bere il vino, lavarsi con l'acqua; e tutte le altre cose che nella vita di ogni giorno sono consentite dalla legge, restino libere per ogni chiesa nel sacro culto. Che a nessuno sia rovinata la vita o il corpo per colpa di quelle cose, che nessuna casa e nessun patrimonio sia distrutto. Nel tuo paese è consentito che la chiesa sia retta da presbiteri; perché non anche da vescovi, allo stesso modo, per quelli che lo desiderano? L'autorità ecclesiastica, sia essa gestita da una sola mano sia da molte, è sempre la stessa, e in materia civile non ha alcun diritto né forza costringitiva; le ricchezze e i redditi annui non riguardano il governo ecclesiastico. Che le assemblee ecclesiastiche e le adunanze siano lecite, è provato dall'esperienza comune. Le concedete soltanto ai cittadini di una chiesa o setta: perché non a tutti? Se in un'assemblea religiosa si fanno progetti contro la pace pubblica, li si deve reprimere allo stesso identico modo che se capitasse al mercato. Se si dicono o si fanno cose sediziose in una adunanza ecclesiastica, le si deve punire allo stesso modo che se il misfatto fosse stato commesso in piazza. Queste riunioni non devono essere rifugio di gente faziosa o di criminali. Né d'altra parte ritrovarsi in chiesa è più illecito che ritrovarsi negli edifici pubblici, e non se ne deve fare una colpa a quei cittadini più che a questi; nessuno deve essere fatto oggetto di odio o di sospetto se non per i suoi delitti, e non per le colpe altrui, i sediziosi, gli omicidi, gli assassini prezzolati, i ladri, i rapinatori, gli adulteri, i truffatori, i calunniatori ecc., a qualunque chiesa appartengano, sia o non sia quella regia, devono essere puniti e repressi. Ma quelli la cui dottrina è apportatrice di pace, il cui comportamento è puro e innocente, devono godere degli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. E se agli altri sono permesse le assemblee, le adunanze solenni, la celebrazione dei giorni festivi, le riunioni e i riti pubblici, tutto ciò deve essere permesso con pari diritto al rimostrante, all'anti-rimostrante, al luterano, all'anabattista, al sociniano. Anzi, se è lecito dire apertamente il vero, e ciò che si addice ad un uomo nei suoi rapporti con altri uomini, neppure il pagano o il maomettano o il giudeo dovrebbero essere banditi dallo stato a causa della loro religione. Il Vangelo non comanda nulla di simile. Né lo desidera la Chiesa, che non giudica gli estranei (I Cor., V, 12-13). Non lo richiede lo stato, che ammette ed accoglie nel suo seno gli uomini in quanto uomini, alla sola condizione che siano onesti, pacifici e industriosi. Vorrete forse permettere ad un pagano di esercitare il commercio nel vostro paese, ma proibirgli di pregare e adorare Dio? Se si concedono ai giudei abitazioni e case private, perché si vuoi negare loro la sinagoga? Forse la loro dottrina è più falsa, il loro culto più infame, o la loro concordia più pericolosa nelle riunioni pubbliche che nelle dimore private? Se si concedono queste cose ai giudei e ai pagani, peggiorerà forse la condizione dei cristiani in uno stato cristiano? Si dirà: proprio così, perché essi sono più inclini alla faziosità, alle agitazioni e alle lotte civili. Rispondo: è colpa della religione cristiana? Se sì, certo la religione cristiana è la peggiore di tutte, ed è indegna sia di essere professata, sia di essere tollerata dallo stato. Infatti, se questa è la caratteristica specifica, se questa è la natura della religione cristiana, di essere amica dei torbidi e nemica della pace pubblica, anche la chiesa protetta dal magistrato non sarà, a volte, esente da colpa. Ma lungi da noi dire questo di una religione contraria alla cupidigia, all'ambizione, ai dissidi, alle contese e ai desideri terreni, la più misurata e pacifica tra tutte quelle che sono mai esistite. Si deve dunque ricercare altrove la causa dei mali che si imputano alla religione; e se si esamina la cosa nel modo giusto, si vedrà che essa consiste tutta nella questione che si sta ora trattando. Non la diversità di opinioni, che non si può evitare, ma il rifiuto della tolleranza a quelli che hanno opinioni diverse, che avrebbe potuto essere concessa, ha prodotto la maggior parte delle

contese e delle guerre di religione che sono sorte nel mondo cristiano; perché i capi della chiesa, spinti dalla cupidigia e dalla brama di dominio, hanno sobillato e stimolato in ogni modo contro gli eterodossi il magistrato, spesso incapace di resistere per colpa della sua ambizione, e il popolo, sempre superficiale per superstizione, e contro le leggi del Vangelo, contro i suggerimenti della carità, hanno predicato la spoliazione e lo sterminio degli scismatici e degli eretici, e hanno mescolato due cose diversissime, lo stato e la chiesa. Se infatti, come accade, gli uomini non tollerano facilmente di essere privati dei beni che si sono guadagnati colla loro onesta fatica, e di diventare preda della violenza e della rapina altrui, contro il diritto umano e divino, particolarmente quando da ogni altro punto di vista non hanno alcuna colpa, e si tratta di cosa che non ha nulla a che fare col diritto civile, ma riguarda la coscienza singola di ciascuno e la salvezza della sua anima, di cui si deve render conto a Dio solo; che altro ci si può attendere, se non che questi uomini, stanchi dei mali da cui sono oppressi, si convincano infine che è lecito respingere la forza con la forza, e difendere con le armi a loro disposizione i diritti che Dio e la natura hanno loro concesso, e che non devono essere perduti per questioni di religione, ma soltanto per delitti commessi? Che ciò sia accaduto fino ad ora lo testimonia in modo più che sufficiente la storia, e che così accadrà in avvenire lo dimostra la ragione, finché prevarrà sia presso il magistrato che tra il popolo quell'opinione sulla persecuzione per questioni di religione, e finché chiameranno alle armi, e suoneranno da ogni lato le trombe di guerra coloro che dovrebbero essere predicatori di pace e di concordia. Ci sarebbe da stupirsi che i magistrati abbiano sopportato simili suscitatori di incendi e perturbatori della pubblica quiete, se non fosse chiaro che anch'essi sono stati chiamati a spartirsi la preda, e spesso hanno fatto uso delle brame e dell'orgoglio altrui per accrescere la loro potenza. Chi non vede, infatti, che questi uomini degni sono stati ministri non tanto del Vangelo, quanto del potere, e adulatori delle ambizioni dei sovrani e della supremazia dei potenti, e che hanno posto tutto il loro impegno e tutti i loro sforzi nel promuovere nello stato quella tirannide che altrimenti avrebbero invano tentato di realizzare nella chiesa?

Questo significò per lo più la concordia della chiesa e dello stato; mentre, se entrambi si fossero mantenuti nel loro ambito, non avrebbe potuto esserci discordia tra loro, perché questo si sarebbe occupato unicamente dei beni terreni della società civile, e quella della salvezza delle anime. Ma «*c'è da vergognarsi a parlare di questi obbrobri*». Faccia Dio Onnipotente che un giorno possa essere predicato il Vangelo della pace, e che i magistrati civili, preoccupandosi molto di uniformare alla legge di Dio la loro coscienza, e meno di vincolare quella altrui alle leggi umane, rivolgano tutto il loro impegno e i loro proponimenti a promuovere la comune felicità sociale dei loro figli, come padri della patria; con la sola esclusione dei violenti, degli ingiusti e dei malvagi. E gli ecclesiastici, che proclamano di essere i successori degli Apostoli, seguano le orme degli Apostoli, e si dedichino soltanto alla salvezza delle anime, con spirito di pace e senso della misura, abbandonando la politica. Addio.

Non sarà forse fuori luogo aggiungere qui qualche parola sull'eresia e lo scisma. Per un cristiano, il maomettano non è, né può essere eretico o scismatico; e uno che abbandoni la fede cristiana per l'Islamismo non diventa perciò eretico o scismatico, ma apostata o infedele. Di questo nessuno dubita. Da ciò risulta che uomini di religioni diverse non possono essere eretici o scismatici l'uno per l'altro.

Bisogna allora ricercare quali uomini hanno la medesima religione. A questo proposito, è ovvio che hanno la stessa religione coloro che nella fede e nel culto divino seguono la stessa regola; e sono invece di religione diversa coloro che non seguono, nella fede e nel culto, la stessa regola. Infatti, dal momento che tutto ciò che concerne questa determinata religione è compreso in quella regola, necessariamente quelli che si accordano sulla regola si accordano anche sulla religione, e viceversa. Così, i Turchi e i Cristiani hanno religioni diverse, perché gli uni riconoscono come regola della loro religione il *Corano*, gli altri la *Sacra Scrittura*. Proprio in base allo stesso criterio, sotto il nome di «cristiano» possono andare religioni diverse. I papisti e i luterani, anche se sono evidentemente cristiani gli uni e gli altri, in quanto professano la loro fede nel nome di Cristo, non hanno però la stessa religione, perché questi riconoscono come regola e fondamento della loro religione soltanto la *Sacra Scrittura*, quelli invece aggiungono alla *Sacra Scrittura* la tradizione e i decreti del Papa, e di tutto ciò fanno la regola della loro religione. I cristiani di S. Giovanni, come vengono detti, e i cristiani ginevrini hanno religioni diverse, benché gli uni e gli altri siano chiamati cristiani, perché questi hanno come regola della loro religione la *Sacra Scrittura*, quelli non so quali tradizioni. Ciò posto, segue che:

1. L'eresia è una scissione operata in una comunità ecclesiastica, tra uomini della stessa

religione, a causa di dogmi che non sono compresi nella regola stessa.

2. Nel caso di coloro che riconoscono come regola della fede soltanto la *Sacra Scrittura*, l'eresia è una scissione operata nella comunità cristiana, a causa di dogmi che non sono contenuti esplicitamente nella *Sacra Scrittura*.

Tale scissione può avvenire in due modi:

1. Quando la parte maggiore della chiesa, o quella che grazie all'appoggio del magistrato è la più forte, si separa dagli altri, scacciandoli ed escludendoli dalla comunità, perché non vogliono professare la loro fede in certi dogmi, non contenuti nelle parole della *Scrittura*. Infatti, non il piccolo numero dei separati né l'autorità del magistrato può far diventare qualcuno colpevole di eresia; eretico è soltanto chi in nome di tali dogmi divide in parti la chiesa, introduce nomi e caratteri distintivi, e opera di sua iniziativa una scissione.

2. Quando qualcuno si separa dalla comunità ecclesiale, perché non vi si professano pubblicamente certi dogmi che la *Sacra Scrittura* non rivela esplicitamente.

Gli uni e gli altri sono eretici, perché errano su punti fondamentali, ed errano con ostinazione, consapevolmente e deliberatamente. Infatti, pur avendo posto la *Sacra Scrittura* a fondamento unico della fede, pongono poi tuttavia un altro fondamento, e cioè proposizioni che non si trovano in alcun luogo della *Sacra Scrittura*; e siccome gli altri rifiutano di riconoscere come necessarie e fondamentali queste loro opinioni aggiuntive cucite insieme alla *Sacra Scrittura*, e di fondarsi su di esse, allora essi fanno secessione, separandoli da sé, oppure staccandosi essi da loro. E non ha nessun senso dire che le proprie confessioni ed articoli di fede sono consoni alla *Sacra Scrittura* ed all'analogia di fede, se infatti sono contenuti nelle parole della *Sacra Scrittura*, non può esserci problema, perché per consenso generale sono fondamentali, come lo sono tutte le credenze dello stesso genere, perché sono di ispirazione divina. E se affermate che quei vostri articoli di fede, di cui esigete che siano professati, sono dedotti dalla *Sacra Scrittura*, fate bene a credere e professare quel che ritenete coerente con la regola della fede, cioè con la *Sacra Scrittura*; ma fate molto male a volerli imporre agli altri, che non ritengono che siano dogmi indubbi della *Sacra Scrittura*. E se mettete in opera una scissione per queste cose, che né sono fondamentali, né possono esserlo, siete eretici. Non credo infatti che qualcuno sia giunto ad un tal punto di follia, di avere il coraggio di spacciare per ispirate da Dio le proprie deduzioni e le proprie interpretazioni della *Sacra Scrittura*, e di mettere sullo stesso piano dell'autorità della *Sacra Scrittura* gli articoli di fede fabbricati a misura della propria mente. So bene che vi sono alcune proposizioni così evidentemente consone alla *Sacra Scrittura* che nessuno può dubitare che ne derivino; su queste, dunque, non può esservi disputa. Ma quel che pare legittimamente dedotto dalla *Sacra Scrittura* non deve essere imposto ad un altro come necessario articolo di fede, per il fatto che, personalmente, lo si ritiene consono alla regola della fede; a meno che non si voglia ritenere giusto che con lo stesso diritto gli altri impongano le loro opinioni, e si sia costretti ad accettare e a professare i dogmi differenti e tra loro incompatibili dei luterani, dei calvinisti, dei rimostranti, degli anabattisti e delle altre sette; dogmi che i fabbricanti di simboli, sistemi e confessioni hanno l'abitudine di proclamare e far accettare ai loro seguaci come conseguenze necessarie e autentiche della *Sacra Scrittura*. Non posso fare a meno di restare allibito di fronte alla malaugurata arroganza di quelli che credono di poter spiegare ciò che è necessario alla salvezza più chiaramente e perspicuamente dello Spirito Santo, che è sapienza infinita ed eterna.

Tanto basti per l'eresia, termine che, secondo l'uso comune, si applica soltanto ai dogmi. Occupiamoci ora dello scisma, errore imparentato con l'eresia; entrambi i termini, infatti, designano, a mio modo di vedere, una scissione operata nella comunità ecclesiastica, in modo irresponsabile, e per cose non necessarie. Ma dal momento che «è invalso l'uso, in potere del quale è l'arbitrio, e il diritto, e la legge del parlare», di applicare il termine «eresia» agli errori di fede, e il termine «scisma» agli errori di culto o di ordinamento ecclesiastico, è il caso di trattare qui questi argomenti secondo questa distinzione.

Lo scisma dunque, in base alle ragioni sopra ricordate, non è altro che una scissione operata nella comunità ecclesiale per un elemento non necessario del culto divino o dell'ordinamento ecclesiastico. Per un cristiano, nessun elemento del culto divino o dell'ordinamento ecclesiastico può essere necessario alla comunità ecclesiale, tranne ciò che esplicitamente ha ordinato il legislatore Cristo, o gli Apostoli, per ispirazione dello Spirito Santo.

In una parola: chi non nega qualcosa che sia esplicitamente formulato nel testo divino, e non opera scissioni per qualcosa che non è espressamente contenuto nel sacro testo, non può essere eretico

o scismatico, per quanto abbia cattiva fama presso quale che sia delle sette che hanno il nome di cristiane, e sia dichiarato da queste, da alcune di esse o da tutte, privo della vera religione cristiana.

Tutto ciò avrebbe potuto essere dedotto con più eleganza e profusione di particolari, ma per una persona della vostra perspicacia è sufficiente averne accennato.

## Scheda di analisi del testo

1. Qual è il carattere della vera chiesa?
2. Qual è il compito della vera religione?
3. Qual è il dovere del cristiano?
4. Che cosa distingue un vero cristiano dall'intollerante?
5. Perché non si può costringere nessuno a una fede in cui non crede?
6. In che modo si possono regolare i conflitti religiosi?
7. Come definisce lo Stato Locke?
8. Quali sono i poteri del magistrato civile e i suoi limiti?
9. Perché la cura delle anime non può essere affidata al magistrato civile?
10. Perché non è utile costringere qualcuno a credere in una determinata fede?
11. Perché non giova alla salvezza delle anime accettare i comandi del sovrano in materia religiosa?
12. Come definisce la Chiesa Locke?
13. Qual è la caratteristica fondamentale della chiesa?
14. In base a quale autorità vengono prescritte le regole della chiesa?
15. Quale valore si deve attribuire alle autorità e alle leggi ecclesiastiche?
16. Qual è il fine della società religiosa e quali sono i suoi limiti?
17. Quali sono le armi della chiesa contro gli eretici?
18. Quali doveri sussistono nei riguardi della tolleranza?
19. Quali provvedimenti può prendere la chiesa contro gli eretici?
20. Può la scomunica avere effetti civili sui diritti dei cittadini?
21. È umanamente possibile giudicare fra vera e falsa dottrina in campo religioso?
22. Quali sono i limiti dell'autorità ecclesiastica in campo civile?
23. Può l'autorità civile decidere quale sia la chiesa ortodossa rispetto alle altre?
24. In quali condizioni le chiese diventano intolleranti l'una di fronte all'altra?
25. Quali sono i limiti dell'autorità civile?
26. Su quali aspetti della vita religiosa nascono i contrasti religiosi?
27. Possono le autorità religiose o civili decidere quale sia la via migliore per la salvezza?
28. Può l'autorità civile decidere in materia di fede?
29. Perché il sovrano non può decidere in questioni di fede?
30. In che modo Locke giudica lo *ius circa sacra*?
31. In che modo il sovrano afferma la supremazia di questa o quella chiesa?
32. Qual è la tendenza del clero nei rapporti con il potere sovrano?
33. Su quale fondamento l'autorità ecclesiastica o quella del sovrano può imporre la supremazia sulle altre religioni, se non c'è certezza di giudizio su questioni divine?
34. Può giovare alla salvezza di ciascuno un'opinione di non si è intimamente persuasi?
35. Si può giungere alla salvezza eterna se si professa una religione contro coscienza?

•